DISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1957

# 612<sup>a</sup> SEDUTA

# MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1957

# Presidenza del Presidente MERZAGORA

## e del Vice Presidente DE PIETRO

## INDICE

Congedi	3 « Estensione de altre provvid- l'assicurazione vecchiaia ed
Annunzio di presentazione	di riversibilit denza sociale Fiore ed attr
Per l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n.     124:           2555           PRESIDENTE	sioni ed altre n. 218 » (145) ed altri (Disc
Presentazione 2553 Presentazione di relazioni 2552 Trasmissione 2552	5 Annunzio
« Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria » (97) (Di- scussione):	Presidente . Cerutti Condorelli .
PESENTI	

\*\*Estensione del trattamento di riversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti » (2225); « Modificazioni alle norme per la concessione della pensione di riversibilità dell'Istituto nazionale di previdenza sociale » (1252) d'iniziativa dei senatori Fiore ed altri; « Miglioramenti dei minimi di pensione delle norme sulla riversibilità delle pensioni ed altre modifiche alla legge 4 aprile 1952, n. 218 » (1453), d'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri (Discussione):

612° SEDUTA DISCUSSIONI 17 DICEMBRE 1957

# Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 1630).

Si dia lettura del processo verbale della seduta del 12 dicembre 1957.

MERLIN ANGELINA, Segretaria, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

# Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Merlin Umberto per giorni 1, Santero per giorni 2 e Terragni Giuseppe per giorni 5.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

# Annunzio di trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

- « Costituzione di un Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma » (1998-B) (Approvato dalla 1° Commissione permanente del Senato e modificato dalla I e dalla IV Commissione permanente della Camera dei deputati, in riunione comune);
- « Norme per la formazione del bilancio di esercizio delle società, aziende, enti di produzione o distribuzione dell'energia elettrica » (2323);
- « Estensione dell'indennità speciale prevista dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, numero 113, ad alcune categorie di ufficiali del-

l'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza » (2326);

- « Abrogazione dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, recante norme dirette a regolare il passaggio dall'applicazione della legge penale di guerra all'applicazione di quella di pace » (2327);
- « Aumento da lire 450.000.000. a lire 848.500.000 della spesa per il rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati, in conto delle provvidenze previste al paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato della C.E.C.A. » (2328);
- « Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, modificato dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 234 » (2329);
- « Aumento della misura degli assegni familiari nel settore dell'assicurazione » (2330);
- « Assegnazione di lire 157.500.000 per la sistemazione della spesa per lavoro straordinario negli Uffici provinciali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, esercizio 1955-56 » (2331);
- « Assegnazione di lire 22.500.000 per la sistemazione della spesa di pari importo sostenuta in eccedenza agli appositi stanziamenti di bilancio per compensi di lavoro straordinario al personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette » (2332).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti. 612ª SEDUTA

#### DISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1957

# Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa:

dei senatori Pelizzo, Galletto e Carelli:

« Assicurazione di malattia ai farmacisti rurali e disciplina dei loro rapporti con gli enti assistenziali » (2319);

dei senatori Valenzi, Cianca, Guariglia e Saggio:

« Modifica dell'articolo 52, primo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sui danni di guerra » (2320);

del senatore Angelilli:

« Integrazione delle norme transitorie della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (2321).

Comunico inoltre che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro del tesoro:

« Norme per l'adeguamento dei servizi tecnici della Zecca alle esigenze della monetazione e della medaglistica » (2322);

dal Ministro della difesa:

- « Riordinamento del ruolo servizi dell'Aeronautica militare » (2324);
- « Abolizione di talune indennità e compensi a personali militari dell'Esercito e istituzione dell'indennità operative » (2325).

Questi disegni di legge saranno stampati, ditributi ed assegnati alle Commissioni competenti.

# Annunzio di deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame ed all'approvazione:

della 1º Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

- « Costituzione di un Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma » (1998-B) (Approvato dalla 1º Commissione permanente del Senato e modificato dalla I e dalla IV Commissione permanente della Camera dei deputati, in riunione comune), previo parere delle 5º Commissione;
- « Estensione alle associazioni agrarie delle disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218 » (2308), previo parere della 8° Commissione;
- « Disciplina della posizione di comando del personale dipendente dagli uffici già operanti nel settore alimentare ed in servizio presso le Amministrazioni dello Stato» (2309), previo parere della 5° Commissione;

della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro):

- « Modifica del sistema dei pagamenti rateali e agevolazioni degli sconti, degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra » (2301), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione;
- « Conferimento dei posti di commesso di dogana » (2310), di iniziativa del deputato Napolitano Francesco, previo parere della 1ª Commissione;
- « Modifiche alle leggi sul lotto in materia di personale » (2312), previo parere della 1<sup>a</sup> Commissione:
- « Soprassoldo per il personale a cavallo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato » (2313), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 8ª Commissione;
- « Proroga della legge 31 dicembre 1954. n. 1214, concernente provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni in Campania » (2318), di iniziativa del deputato De Martino Carmine;

della 9<sup>a</sup> Commissione permanențe (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Disciplina delle attività dei servizi igienico-sanitari di barbiere, parrucchiere per si-

DISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1957

gnora, pettinatrici ed affini » (2314), di iniziativa dei senatori Montagnani ed altri, previ pareri della 1<sup>a</sup> e della 11<sup>a</sup> Commissione;

« Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, modificato dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, numero 234 » (2329), previo parere della-5ª Commissione.

della 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari » (2307), di iniziativa dei deputati Graziosi e Buttè, previpareri della 2ª e della 11ª Commissione.

# Annunzio di deferimento di disegno di legge all'esame di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito il seguente disegno di legge all'esame:

della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Istituzione del Consiglio nazionale energia nucleare (C.N.E.N.) » (2315-Urgenza), previ pareri della 1<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup> e della 6<sup>a</sup> Commissione.

# Annunzio di presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti relazioni:

- a nome della 3" Commissione permanente (Affari esteri e colonie), dal senatore Ferretti sul disegno di legge:
- « Approvazione ed esecuzione del Sesto Protocollo delle concessioni addizionali allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956 » (2228);
- a nome della 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomu-

nicazioni e marina mercantile), dal senatore Buizza sul disegno di legge:

« Delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di circolazione stradale » (2227).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

# Discussione del disegno di legge: « Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria » (97).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Roda. Ne ha facoltà.

RODA. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, in questo mio intervento mi rivolgerò personalmente all'onorevole relatore prima di tutto per compiacermi della sua esauriente, come al solito, relazione, ma anche per fare qualche rilievo critico sulla stessa.

Ad un certo punto mi sono chiesto se valeva la pena di iniziare la discussione su una legge che lei, onorevole Trabucchi, nella sua relazione non esita a definire insufficiente agli scopi che si propone. Le confesso, onorevo!e Trabucchi, che sono rimasto molto preoccupato e perplesso per il pessimismo che pervade le conclusioni, soprattutto, della sua relazione. Nelle conclusioni infatti lei chiede al Parlamento un atto di fiducia più che un atto di convinzione. E, concludendo, nega che con la nuova legge si attui un miglioramento rispetto alle leggi del 1939 e del 1942 che hanno regolato la complessa materia del controllo sistematico sullo Stato e sugli enti che vivono dei contributi dello Stato.

« Atto di fiducia »: le faccio osservare, oncrevole relatore, che il Parlamento esiste perchè si attuino delle buone leggi e non perchè si professino degli atti di fede. Ci sono al-

DISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1957

tre sedi per questo, non certo il Parlamento. Tanto più, onorevole Trabucchi e onorevoli colleghi, che questa è una legge che ha per scopo di collegare le norme delle precedenti leggi, che rimontano agli anni 1939 e 1942, col precetto affermato dall'articolo 100 della Costituzione, precetto che, come tutti sanno, risale a qualcosa come dieci anni fa. Si è aspettato dieci anni per dare applicazione ad un precetto costituzionale e dopo dieci anni si viene a chiedere al Parlamento un'atto di fede e ci s'informa che la legge non è quella che si vorrebbe che fosse! Ma se non sono sufficienti dieci anni allo esecutivo perchè appronti una buona legge, o solamente una legge passabile, io mi chiedo se tutto ciò non rivesta carattere di burletta.

Allora c'è veramente — me lo consenta, onorevole Trabucchi — da esser sconfortat: per il fatto che dopo dieci anni...

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Ma il disegno di legge è stato presentato nel 1953.

RODA. Ciò mi interessa relativamente. Onorevole Sottosegretario, la prego di prendere atto che il Parlamento è investito, nell'anno di grazia 1957, dell'esame di una legge che dovrebbe articolare e rendere funzionante un precetto costituzionale e precisamente l'articolo 100 della Costituzione che — smentitemi se ne siete capaci — risale al 1947. Questi sono i fatti, la ricerca delle responsabilità non è compito mio.

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Era un fatto che richiamavo anch'io, non altro.

RODA C'è, dicevo, da essere sconfortati, anche perchè la materia — mi sia consentito sottolinearlo — è quanto mai impegnativa per il Parlamento. Si tratta infatti di elaborare qualcosa di nuovo che non era stato fatto per il passato; si tratta di mettere in disparte le leggi contraddittorie, insufficienti ed incomplete che sino ad oggi hanno, non certo sufficientemente, regolato l'importantissima materia dei controlli sullo Stato, in esso naturalmente comprendendo tutte le multiformi atti-

vità statali che si estrinsecano attraverso gli enti che dei contributi di Stato appunto vivono.

Ed ecco perchè il legislatore, nella Costituzione, ha dedicato un articolo intero a questo supremo organo che è la Corte dei conti, organo di controllo finanziario dello Stato e degli enti statali. Mi sembra che la semplice enunciazione di questi compiti sia sufficiente a porre in risalto la vastità della materia e l'importanza della stessa.

Io debbo ricordare a tutti i colleghi che la genesi del Parlamento risiede nella volontà popolare di porre dei limiti e dei controlli alla spesa del Principe, nel Medio Evo: genesi, quindi, finanziaria più che politica.

Piuttosto, onorevole Trabucchi, mi conceda di interpretare il perchè del suo pessimismo. Io penso che il pessimismo del relatore trovi la sua radice, non tanto nell'imperfezione della nuova legge (perchè, come vedremo in seguito, non è poi tanto insufficiente, come si vorrebbe) quanto nello scetticismo che gli deriva dalla sua abbastanza lunga ma soprattutto nutrita esperienza parlamentare, scetticismo che è un po' di tutti noi; il che gli fa pensare che questa legge, come in realtà è successo per le leggi del '39 e del '42, rimarrà inoperante, almeno in parte. Allora è chiaro che se ho indovinato il motivo vero della sfiducia del relatore, è evidente che anche la più perfetta delle leggi, se non si ha il coraggio di applicarla e soprattutto, come nel nostro caso, di applicarla con tempestività, si tramuta nelle « grida » di manzoniana memoria.

Ma quale è lo scopo a cui mira l'articolo 100 della Costituzione? Io ho voluto leggere, con una certa cura, il commento alla Costituzione elaborato a suo tempo da Piero Calamandrei e da Alessandro Levi. A proposito dell'articolo 100, laddove si parla della Corte dei conti, Calamandrei e Levi la definiscono organo fondamentale di controllo finanziario, che viene eseguito nella triplice forma di controllo preventivo di legittimità generale, controllo preventivo di legittimità finanziaria e controllo sul cosiddetto bilancio consuntivo dello Stato o, per dirla meglio, sul rendiconto generale dello Stato e infine su tutti i bilanci consuntivi degli enti che godono di sovvenzioni statali. Ecco come viene configurato da questi

DISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1957

due illustri giuristi il compito della Corte dei conti.

Però il controllo preventivo di legittimità sugli atti di Governo va in questo caso inteso nella sua più ampia accezione, cioè controllo di legittimità non solo sul Governo in sè e per sè, ma anche controllo sui decreti del Capo dello Stato. Ecco che qui diamo un'interpretazione estensiva al controllo di legittimità, che investirebbe anche i decreti dello stesso Presidente della Repubblica — e su questo punto penso che tutti siamo d'accordo. Però, in quest'ultimo caso, il controllo non può essere che a posteriori, e non a priori, sempre salvo il diritto della Corte dei conti di trascrivere con riserva o anche di rifiutare la trascrizione. Ma, oltre al controllo preventivo di legittimità sugli atti di Governo, e successivo su quelli del Presidente della Repubblica, oltre al riscontro contabile sul rendiconto statale, vi è un terzo punto, che è quello che interessa in molo particolare la presente legge ed è il controllo successivo sulle gestioni degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Infine ultimo compito della Corte dei conti è quello di riferire al Parlamento perchè questi abbia modo di procedere ad un controllo politico.

Dicevo che il controllo della Corte dei conti si esercita anche su quegli enti che vivono con i fondi dello Stato, quindi di denaro pubblico, allo scopo unico di far sì che il Parlamento venga successivamente investito del contro'lo politico anche di detti enti. Ma — ed ecco il perchè dei miei rimarchi alla relazione del senatore Trabucchi — affinchè il controllo del Parlamento risulti efficace, prima condizione che si deve richiedere è la tempestività. Non ha senso un controllo di legittimità eseguito dalla Corte dei conti, al quale dovrebbe seguire il controllo politico del Parlamento, quando tale controllo viene effettuato a distanza di 10, 15 e talora 20 anni! Io chiedo agli onorevoli colleghi e soprattutto all'onorevole ministro Bo, che in questo momento siede in rappresentanza del Governo: che senso ha presentare al Parlamento una relazione della Corte dei conti, magari pregevole, ricca di dati, di cifre, di situazioni, come quella che ho sotto gli occhi; una relazione, se volete. della dimensione esattamente di 797 pagine, dense e circostanziate, riguardanti gli enti sottoposti a sovvenzione statale, quando essa si arresta al periodo 1942-1950, limitando il controllo politico del Parlamento su questi enti alla gestione del 1950? Io vi chiedo se non è farsesco tutto ciò, se non è assurdo pretendere che il Parlamento venga investito degli atti di gestione degli enti statali o parastatali, perfezionati 7 anni fa, quando ormai la possibilità di un controllo e di un rimarco in sede politica perde cgni sua efficacia.

Peggio ancora se noi dovessimo considerare il controllo politico del Parlamento sugli atti veri e propri del Governo, che si estrinsecano nei consuntivi. L'onorevole Trabucchi mi insegna che, per quanto riguarda l'approvazione dei consuntivi, il Parlamento è rimasto allo esercizio finanziario 1940-1941.

TRABUCCHI, relatore. Gli altri li avrete il 31 gennaio.

RODA. Gli altri, vale a dire il consuntivo dell'esercizio 1941-42, li discuteremo, io spero, finalmente, nel 1958. Io vi chiedo se tutto ciò non è umoristico, quando la legge sulla contabilità dello Stato stabilisce che entro l'anno solare si deve discutere il rendiconto generale — chiamiamolo consuntivo generale — dello Stato che si è chiuso il 30 giugno dello stesso anno. In altri termini, noi entro il 31 dicembre di quest'anno, prima di andare in ferie, dovremmo discutere ed emettere un giudizio politico, quindi di convenienza e di merito, non sul bilancio consuntivo, non sul rendiconto generale dello Stato dell'esercizio 1941-1942, ma dell'esercizio 1956-57. Siamo dunque in ritardo di 16 anni nell'approvazione dei consuntivi.

Ed allora, se c'è un senso nell'approvazione dei consuntivi, io il senso lo vedo semplicemente nello stabilire, attraverso l'esame del consuntivo, se il preventivo e quindi le promesse del Governo sono state eseguite; se lo furono in tutto od in parte, se sono state realizzate bene o male. Ecco perchè la legge impone che il consuntivo dell'esercizio finanziario chiuso al 30 giugno, venga discusso entro l'anno solare, e non oltre! Se noi, anzichè discutere ora — e non l'abbiamo discusso, purtroppo — il consuntivo 1941-42, fossimo stati in grado di aver

612ª SEDUTA

DISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1957

già esaminato o di esaminare in questa sessione il consuntivo 1956-57, quanto diverso giudizio, quanto diverso apprezzamento potremmo emettere nei confronti dell'Esecutivo, per quanto riguarda le previsioni di entrata e soprattutto le previsioni di spesa!

Questo è lo scopo della legge di controllo sui bilanci; questo era lo scopo che si proponevano pure le vecchie leggi del 1939 e del 1942, e che si propone anche l'articolo 100 della nostra Costituzione. Onorevole Trabucchi, ripeto, io sono d'accordo con lei nel suo pessimismo; ma il disaccordo nel nostro pessimismo risiede in questo: che il mio pessimismo non riguarda tanto la formulazione del nuovo disegno di legge, il quale evidentemente rappresenta un passo in avanti sui vecchi elaborati legislativi e una interpretazione abbastanza coerente e sufficiente del precetto stabilito dall'articolo 100 della Costituzione. La mia preoccupazione, onorevole Trabucchi, deriva dal timore che questo provvedimento, rimanga inosservato ed inapplicato; con il che noi avremmo veramente perduto il nostro tempo.

Ma vi chiedo, onorevoli colleghi, di scusare questo mio sfogo, che è di un parlamentare che, a torto o a ragione, si appassiona a questi problemi concreti. E passiamo oltre. Se noi, dicevo, fossimo stati investiti tempestivamente dell'esauriente relazione, contenuta in questo ponderoso volume della Corte dei conti (dicevo poc'anzi, circa 800 pagine), avremmo conosciuto fasti e nefasti di certi enti. Ed il Parlamento, a conoscenza tempestiva di certi episodi, avrebbe certamente esteso il suo sindacato al Governo, avrebbe fatto opera — scusatemi — catalizzatrice nei confronti del Governo, perchè alcune gestioni che erano e sono tuttora inefficienti, inutili, superate, fossero tempestivamente chiuse.

Guardate: io sceglierò fior da fiore da queste 800 pagine, per la delizia di chi mi ascolta. Pagina 726; Società incremento ginestra, costituita nel 1942; scopo sociale: coltivazione della ginestra, di ispirazione, quindi poetica, leopardiana: utili lordi di magazzino 25.681 lire, spese generali (stipendi eccetera) 8.809.900 lire; perdita secca 8.773.319 lire. Poca roba; però resta il fatto di 8 milioni di spese e di perdite contro 25.000 lire di cosidetti utili lordi.

Non voglio tediare oltre il necessario, però altri due casi me li dovete concedere. Il primo riguarda la «Società per azioni raccolta sparto e alfa », costituita nel 1937, con lo scopo di raccogliere in Tripolitania e in Cirenaica, con diritto di esclusiva, sparto ed alfa, fibre idonee per la industria della cellulosa. Perdiamo la Cirenaica e la Tripolitania, ma non perdiamo la Società che doveva raccogliere lo sparto e l'alfa in Cirenaica e in Tripolitania. Essa sopravvive imperterrita, nonostante che non si possa più raccogliere neanche uno stelo di alfa e di sparto. Risultato? Noi siamo abituati a perdite di decine, di centinaia di miliardi nel bilancio della Stato, mentre qui le perdite sono contenute nelle cifre di sei zeri. Quindi non preoccupano per l'entità ma dovrebbero preoccupare per il sistema. Le perdite, a tutto il 1944, sono di poco più di 1 milione; nel 1945-46 di 1.711.000 lire, nel 1950 di 1.809.000 lire. A pagina 784 della sua relazione, la Corte dei conti dice che nel 1950 la più assoluta inazione ha caratterizzato la gestione di questa Società. E aggiunge che tuttavia da parte dell'Ente cellulosa — altro ineffabile ente di cui il Senato dovrebbe occuparsi per mille ed uno motivi - non è stato proceduto alla sua liquidazione. Sfido, l'Ente cellulosa vive generosamente dei sussidi sulle vendite della carta. All'Ente cellulosa perdere 8 o 15 milioni, per una sua affiliata che non ha più ragione di esistere, non interessa: tanto sono quattrini di Pantalone, della povera gente; è il soldarello del nostro figliolo che va a comprare il quaderno di scuola e che paga il suo sussidio all'Ente cellulosa.

Vedete quanto sarebbe stato interessante conoscere questi dati, che sono del 1950, nel 1951. Avremmo provveduto per tempo, perchè siamo parlamentari consapevoli, e, come tati, quando siamo a conoscenza di cose di questo tipo, cerchiamo di fare in modo che non si ripetano più.

Il secondo esempio: nel 1937 fu costituito lo « Enadistil », con lo scopo di raccogliere vini, vinelli e vinacce da inviare alla distillazione; risultato: rendita nel 1946, 6 milioni, spese generali 25 milioni; nel 1947, rendita 9 milioni, spese generali 27 milioni; nel 1948, rendita 8 milioni, spese generali 20 milioni. E così fino al 1950. Non conosco i bilanci dal 1950 al 1958.

612" SEDUTA

DISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1957

A che utilità risponda questo « Enadistil », nella nostra economia, me lo sono chiesto, ma nessuno di voi, penso, saprà dirmelo; probabilmente neppure il ministro Bo, qui presente. Ecco il motivo per cui non ha senso parlare di controllo, ora, a tanti anni di distanza, su bilanci del 1950 e, peggio ancora, sul bilancio consuntivo dello Stato che risale all'esercizio 1941-42. I maggiori responsabili di quel bilancio (che probabilmente era siglato dall'allora Capo del Governo, Benito Mussolini) dopo 15, 20 anni evidentemente non possono più risponderne; molti di essi sono anche passati a miglior vita!

Con ciò cade anche lo scopo di discuterne in Parlamento. Tutto questo anzi sa di umorismo, onorevoli colleghi, e questo mio intervento ha appunto lo scopo di richiamare noi tutti sulla necessità di approvare questo disegno di legge, però con gli emendamenti presentati dalla nostra Commissione finanze e tesoro. Ed a proposito di tali emendamenti, debbo dire che essi saranno tutti sostenuti dalla mia parte.

Insomma, il testo del disegno di legge, così come è stato emendato dalla 5ª Commissione, deve essere accolto dal Senato ed applicato dall'Esecutivo. Signori, si potrà negligere o indulgere su altri disegni di legge di minore portata, ma non sulle disposizioni che riguardano i controlli che lo Stato deve effettuare. Non solo, non è sufficiente che esista una buona legge di controllo, è necessario che il controllo sia applicato tempestivamente. In caso contrario non faremo che costruire sulle savane mobili!

Tenete presente che la Corte dei conti si è preoccupata precisamente di questa questione di funzionalità. Il rimarco che sto per fare, onorevole Presidente del Senato, non vanaturalmente alla sua persona: tutti sappiamo con quanta solerzia, passione ed intelligenza ella dirige questa Assemblea. Il mio rimarco è rivolto all'Esecutivo, al Governo, perchè il Governo che deve portare avanti queste leggi di esecuzione, e le leggi sui controlli. Tale compito non è certamente del Presidente del Senato.

Ora, dicevo che la stessa Corte dei conti si preoccupa, nel consegnare la relazione del rendiconto 1952-1953 (l'ultima relazione finanziaria che mi consta sia stata approvata da parte della Corte stessa) di sottolineare la importanza del controllo tempestivo. Dice la relazione, nell'ultima pagina: « confida... ». Purtroppo non si può che confidare, sperare, compiere atti di fede, onorevole Trabucchi! Io invece preferirei all'atto di fede un atto di operosità. Dunque, scrive nella sua relazione la Corte dei conti: « Confida che il rendiconto venga trasmesso nei termini di legge... ».

In sostanza la Corte dei conti rileva come l'Esecutivo trasmetta i rendiconti oltre i termini di legge, ed auspica che finalmente tali termini siano rispettati, « ciò soltanto potendo consentire » (continua la relazione) « un esame parlamentare che si giovi, al fine della più esatta valutazione, della congruità degli stanziamenti proposti... ». Difatti una tale valutazione si può fare solo accostando il preventivo al consuntivo entro un termine che sia ragionevole. Se, invece, accostiamo il preventivo 1958-1959 al consuntivo 1941-1942, va da sè che il nostro controllo non ha valore alcuno, perchè accostiamo termini storici a termini attuali! La cosa sarebbe diversa se potessimo esaminare ora il consuntivo del 1956-1957.

Comunque, tutto sommato, l'attuale legge rappresenta un passo avanti rispetto alle leggi del 1939 e del 1942, le quali sono superate dal dettato dell'articolo 100 della Costituzione. Infatti, contrariamente a quello che è avvenuto nel passato, era necessario per il controllo degli enti a struttura autonoma — che sono quelli che ci interessano di più — sia pubblici che privati, contemperare la necessità di un controllo della Corte dei conti con l'altra necessità di non intralciare, con eccessivi burocratici controlli preventivi, la libertà d'azione che è propria di questi enti, perchè - non dimentichiamolo mai — essi debbono operare in sede competitiva, su mercati aperti, trattandosi di enti di natura commerciale ed industriale, anche se obbediscono a dei dettami di politica generale ed economica che lo Stato emana attraverso i suoi organi, principalmente il Ministero delle partecipazioni statali, di cui è qui presente il diretto responsabile, ministro Bo. E, a proposito di tale Dicastero, che per la verità, nei suoi primi passi è stato diretto con una certa efficacia e — me lo consenta, onorevole Bo - soprattutto con senso di responsabilità e con coraggio, debbo dire che, per diri-

DISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1957

gere questo Ministero occorre avere soprattutto coraggio; ed io penso che a questo coraggio a parole dovrà poi seguire il coraggio dei fatti.

Come dicevo, non si può pretendere di imporre un controllo di legittimità preventivo ad enti che debbono operare in condizioni di mercato che sono quelle che sono, con una dinamica economica che varia magari di giorno in giorno; anche perchè la denominazione spuria, che si prestava ad equivoci, di cui alia legge del 1939, che parlava di enti amministrativi di qualsiasi natura, di importanza nazionale, sovvenzionati direttamente od indirettamente dallo Stato, è stata validamente superata e dal precetto della Costituzione — il quale parla di enti che ricevono in via continuativa il contributo dello Stato — e soprattutto dalla dizione dell'articolo 2 del nuovo disegno di legge.

Un'ottima cosa è, per esempio, onorevole Trabucchi l'emendamento, del resto accolto in pieno dalla stessa Corte dei conti, per cui vengono esclusi dal controllo gli enti che gestiscono impianti reversibili allo Stato, cioè gli enti che fruiscono di concessioni. È inutile sottoporre al controllo, per esempio, una ferrovia in concessione quando lo scopo ultimo di questa ferrovia è quello di riversare allo Stato gli impianti. È inutile sottoporre gli enti di questo tipo, che non fruiscono di un sussidio diretto annuale, costante da parte dello Stato, ad un controllo di merito.

È giusto anche escludere i cosiddetti enti autarchici territoriali, cioè i Comuni e le Provincie, essendo essi già controllati sufficientemente da organi provinciali periferici, giunte provinciali amministrative, eccetera. Io trovo altresì giusto escludere dal controllo quegli enti di assistenza che gravitano nell'ambito degli enti autarchici, perchè anch'essi sono sottoposti ad un controllo di legittimità e di merito, buono o cattivo che sia — e non vorrei essere frainteso — da parte della Giunta provinciale amministrativa.

Opportuno anche è l'emendamento — al quale però si è opposta la Corte dei conti la quale avrebbe voluto fissare una cifra a questo riguardo — che la Commissione quinta ha apportato al disegno di legge governativo, per cui sono esclusi dal controllo dello Stato quegli enti la cui partecipazione statale è particolarmente tenue. La Corte dei conti intendeva fissare una cifra, ma ciò non è possibile. Il « particolarmente tenue » va messo in funzione con l'importanza dell'azienda. Un sussidio qualsiasi può essere anche preminente per quegli enti che ho menzionato, i quali non hanno fatto mai niente, hanno soltanto perduto dei capitali senza conseguire nessuno scopo, e può essere invece tenue in rapporto all'attività di altri enti, che hanno ben altre dimension<sup>1</sup>. Quindi questo emendamento dovrebbe, a mio parere, essere accolto.

Per quanto riguarda la relazione annuale al Parlamento, non mi dilungo perchè spero che essa avrà, almeno in futuro, quella tempestività necessaria per la corretta applicazione di questa legge. Lodevole, onorevole Trabucchi, il fatto di avere precluso ai magistrati della Corte dei conti di partecipare agli organi interni di controllo degli enti — fino ad oggi essi partecipano a questo controllo precisamente attraverso i collegi sindacali — perchè è chiaro che questa ingerenza del magistrato nel controllo diretto, attraverso gli organi sindacali, sovverte il rapporto amministrazione aziendale-controllo della Corte dei conti.

Onorevole Trabucchi, sono d'accordo con lei, che, almeno in teoria, sarebbe ottima cosa i' controllo esercitato anche dal magistrato della Corte dei conti attraverso il collegio sindacale, perchè non si tratterebbe di un controllo successivo, ma di un controllo concomitante e immediato che permetterebbe di prevenire e non di reprimere. Però qui vi è un bisticcio tra la teoria e la realtà così come si è manifestata nel nostro Paese, attraverso il sindacato della Corte dei conti, nei collegi sindacali, laddove la pratica ha dimostrato che gli organi di controllo interno si tramutavano in organi di collaborazione degli amministratori, per cui questi avevano non dei controllori, ma dei fiancheggiatori degli organi di amministrazione delle società. Il che costituiva veramente una incongruenza in termini. « Certe volte » ammette la stessa Corte dei conti « contrariamente al mandato si determinava una attività sindacatoria esplicata da elementi della Corte. Ma l'esercizio di questa attività, mantenuto nell'ambito del collegio sindacale, sembrava 612ª SEDUTA

DISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1957

ispirarsi più agli interessi dell'ente che allo interesse delo Stato ». Mi sembra che condanna più esplicita — che proviene da una fonte che non può certo essere sospetta — non si possa pretendere.

Quindi penso che sia ottima cosa davvero lo emendamento che mira a togliere di mezzo questo elemento di equivoco e di confusione nell'esplicazione del mandato di controllo.

Ma la novità più importante di questa legge, che mi sembra accoglibile in quanto risponde ad una realtà di fatto della dinamica economica del Paese, è l'emendamento che, contrariamente alla proposta del Governo e della stessa Corte dei conti, elimina il controllo della Corte stessa da tutti gli enti a favore dei quali lo Stato non dia apporti in via continuativa, ma abbia costituito soltanto apporti patrimoniali; in parole povere, vengono esclusi dal controllo della Corte tutti quegli enti per i quali lo Stato abbia partecipato, in tutto o in parte, alla formazione del capitale o agli incrementi successivi, ma non conceda contributi in via continuativa. Questa io penso che sia la innovazione più importante rispetto alle leggi del 1939 e del 1942. Infatti i fondi di dotazione una tantum non possono essere considerati i contributi ordinari di cui parla la Costituzione all'articolo 100. L'apporto al capitale non è certamente un contributo ordinario, bensì straordinario, che lo Stato elargisce allorchè lo ritenga necessario al raggiungimento di quelle finalità che sono state poste come scopo alla impresa. Del resto il fatto di possedere un pacchetto azionario anche di maggioranza non può costituire diritto a sottoporre un'azienda commerciale o industriale al controllo della Corte dei conti e ciò è spiegabile con la sempre crescente necessità, da parte dello Stato, di intervenire nella vita economica del Paese con azione diretta di imprenditore, ma senza ostacolare le imprese con sistemi di controlli defatiganti, di merito o non, che se valgono per la amministrazione statale, si appaleserebbero però deleteri in una azienda industriale o commerciale, costretta ad operare in sede competitiva.

Quindi occorre non solo dare una certa fiducia agli uomini che amministrano tali imprese nelle quali è presente lo Stato con un apporto di capitale, magari massiccio, ma-

gari di maggioranza, ma soprattutto bisogna tener conto che in queste imprese occorre rispettare certe prerogative di segretezza, di riservatezza, di immediatezza di decisioni. Certi atti di gestione mal si accordano, o peggio, non si accordano affatto con un controllo di legittimità sugli atti stessi. Onorevole ministro Bo, io preferisco che non ci siano controlli di legittimità sugli atti di un'azienda nella quale lo Stato è interessato col capitale di dotazione. e preferisco invece che i risultati finali siano buoni. Preferisco nessun controllo, piuttosto che controllo della Corte dei conti che legittimi poi delle perdite. Invecè che perdere, magari legittimamente, preferisco lasciare un po' di briglia sciolta, entro certi limiti, agli uomini di fiducia che lo Stato ha destinato ad amministrare quelle aziende.

Ciò anche perchè per questi Enti esiste una apposita legge, quella costitutiva del Ministero delle partecipazioni statali. Allora non si vede il motivo perchè enti sottoposti alle direttive del Ministero delle partecipazioni, e quindi al suo controllo --- non dimentichiamo che il Ministero delle partecipazioni statali può intervenire in qualsiasi momento ad operare controlli tempestivi in queste aziende - non si vede, ripeto, il motivo perchè questi enti, già sottoposti alla direzione politico-economica del Ministero delle partecipazioni statali, debbano anche essere sottoposti al controllo di legittimità della Corte dei conti, quando non attingano normalmente al bilancio dello Stato in via continuativa ed anche per il fatto che noi ci porremmo contro lo statuto di tali enti, il quale già prevede organi di controllo, che sono precisamente previsti dal codice civile, e cioè i collegi dei sindaci, eccetera.

Per quanto riguarda le esclusioni, vorrei ancora fare qualche domanda al senatore Trabucchi. Io non sono, per esempio, d'accordo con lui, quando egli se la cava con due parole di convenienza sul mancato controllo sulle mutue comunali dei coltivatori diretti. Dice il senatore Trabucchi: sono tante, sono troppe, sono circa 8 mila, come facciamo a sottoporle tutte ad un controllo di merito? Onorevole Trabucchi, non dimentichiamo che lo Stato concorre in via ordinaria tutti gli anni con un contributo di 1.500 lire per ogni mutuato. Ha provato lei a controllare a quanto assomma in miliar-

DISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1957

di tale contributo? Vogliamo quindi studiare sia pure in una prossima legge, un sistema di controllo efficace anche per questi molti miliardi che lo Stato elargisce regolarmente a tale scopo. È troppo comodo cavarsela, come fa lei, dicendo che è impossibile. No. il controllo. quando lo si voglia, è sempre possibile. Non si potrà forse introdurre un emendamento in questa legge, ma troveremo altre possibilità. Comunque è chiaro che il modo con cui vengono spesi i miliardi dello Stato deve essere sottoposto, in ogni caso, ad un serio e adeguato controllo. Questa a me sembra saggia amministrazione e questo discorso vale anche per altri molteplici enti che sono esclusi dalla presente legge.

Dice il senatore Trabucchi — e qui sono d'accordo con lui - che pochi saranno gli enti soggetți a questa legge. Noi siamo in possesso di un elenco degli enti che cadranno sotto il precetto dell'articolo 100 della Costituzione: elenco veramente assai modesto: sono 55 enti in tutto, quelli che usufruiscono di contribu'i ordinari e 45 quelli che hanno facoltà di imporre contributi e quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti. Ma la costellazione degli enti statali, parastatali o che comunque attingono alle casseforti dello Stato non si limita ad un centinaia, è una cifra ben più cospicua. Tutte le altre numerose centinaia di enti che si trovano presso a poco in questa condizione hanno bisogno di una legge apposita che, sia pure escludendo il controllo di legittimità della Corte dei conti, imponga un altro sistema di controllo amministrativo. L'onorevole Trabucchi mi sembra che nella relazione. sia pure fugacemente, abbia ricordato questo problema ed abbia ravvisato la necessità di non limitare il controllo della Corte dei conti, e quindi del Parlamento, ai soli enti di cui abbiamo parlato. Sono migliaia gli enti che vivono del sussidio, vuoi ordinario, vuoi straordinario, dello Stato: giusto che non ricadano sotto il disposto dell'articolo 100 della Costituzione, ma altrettanto giusto che per opera della nostra Commissione, che è la più qualificata, ci si renda parte diligente per lo studio e l'attuazione di un sistema di controllo diverso da quello della Corte dei conti, ma non per questo meno tempestivo ed efficace; e penso che su

questo punto tutti i settori dell'Assemblea dovrebbero concordare col sottoscritto.

Io ho finito. Vorrei qui far miei alcuni rilievi di carattere generale della Corte dei conti che, appunto perchè promanano da un così alto consesso, meritano tutta la nostra attenzione. Onorevoli colleghi, questi rilievi si possono riepilogare in tre punti, che io addito alla vostra attenzione e che soprattutto io vorrei come binari di marcia — me lo consenta l'onorevole ministro Bo — anche al suo Ministero.

Dice la Corte dei conti: siamo di fronte a spese generali eccessive, aumentate con ritmo e proporzioni maggiori di quanto non sia aumentato il costo della vita. La Corte dei conti sottolinea giustamente questa pericolosa tendenza a spendere troppo e infruttuosamente. Seconda osservazione: oneri per il personale in senso sperequato al personale dello Stato. Qui non voglio entrare nel merito. La Corte dei conti dice: sarebbe una buona cosa che il personale di questi enti avesse un trattamento equiparato a quello del personale dello Stato, non un trattamento dissimile in misura anche, alle volte, assai rilevante. Giro semplicemente, per doveroso riguardo d'obiettività, tale osservazione della Corte all'Assemblea.

Terzo punto, infine, di grande importanza, a mio avviso: valutazione del patrimonio degli enti oggigiorno fatta con criteri dissimili da ente ad ente e senza alcuna aderenza alla realtà economica.

Vale a dire che, se dobbiamo far nostre queste osservazioni della Corte dei conti, ci troviamo di fronte ad enti di cui non conosciamo con esattezza, e nemmeno con una certa approssimazione, l'entità del patrimonio. E questo è assai grave. Onorevole Bo, per quanto concerne il suo Ministero, io penso che se lei farà tesoro di questi precetti della Corte dei conti che io faccio miei, allora molte modifiche dovranno essere introdotte nella compilazione dei bilanci delle aziende che dipendono dal suo Ministero.

Ed io penso che, quando finalmente ci troveremo aggiornati, e non già, come oggi avviene, a dover esaminare il rendiconto dello Stato di un bilancio chiuso 17 anni or sono, allora e soltanto allora il Parlamento sarà in grado di assolvere ad una delle sue funzioni fondamen-

DISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1957

tali, che è quella del controllo politico sulla spesa pubbica. Ed è con questo augurio che io termino il mio intervento. (Applausi dalla sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE, è iscritto a parlare il senatore Pesenti. Ne ha facoltà.

PESENTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge che è sottoposto al nostro esame si presenta con un titolo innocente: « Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria ». Il titolo è innocente perchè da esso sembrerebbe che il disegno di legge intenda solo attuare una precisa norma costituzionale e precisamente l'articolo 100 della nostra Costituzione. Di questa specifica attuazione ha parlato a lungo il collega Roda, in modo e con termini che io condivido. Questo aspetto è stato anche illustrato dalla relazione del collega Trabucchi, che mi trova concorde nella sostanza e nella maggior parte delle motivazioni. Vi è tuttavia qualche riserva, che illustrerò più avanti.

Senonchè, il problema che sta sotto a questo disegno di legge e che lo ha originato è molto più ampio, più importante e più vasto e non viene certamente risolto con il disegno di legge che è stato presentato. Anzi direi che questa presentazione — mi scusi il collega Roda poichè qui sono un pò in disaccordo con lui sembra quasi voler eludere il problema fondamentale. Infatti è vero che si tratta dell'attuazione di una norma costituzionale, ma quante altre norme costituzionali non sono state attuate, anche quelle che pure non avevano, come questa, un precedente legislativo. Non vi è stata fretta, senza dubbio, neanche in questo caso, però alla fin fine la decisione di attuare questa norma, in modo che solleva poi tanti dubbi e nel relatore e nel collega Roda, può indicare che si vuole eludere o considerare già risolto il reale problema che invece sta ancora di fronte a noi membri del Parlamento e che sta di fronte al potere esecutivo, cioè il fondamentale problema di come nello Stato democratico moderno possa effettuarsi il controllo sull'intervento dello Stato nella attività economica nella sua sostanza, cioè per quanto riguarda la direzione e la gestione. Si tratta di un necessario controllo non formale, di legittimità, ma di un controllo politico ed economico.

Nel passato, durante la fase del capitalismo di prevalente concorrenza, la realtà, la prassi, quindi, ed anche la dottrina partivano da un altro concetto dell'attività finanziaria. Io non intendo certamente svolgere in questa sede l'argomento ma solo farvi un breve accenno per ricordare perchè certi istituti che sono sorti e che allora avevano un significato, sono oggi del tutto insufficienti. Basta ricordare in linea generale che l'attività finanziaria era basata sul concetto che lo Stato non dovesse intervenire nella attività economica e di conseguenza la spesa pubblica poco interessava e anche in campo tributario l'ideale dell'imposta, come diceva allora l'illustre collega Einaudi, è l'imposta neutrale che, come tale, sarebbe stata anche equa e giusta. Cioè l'assorbimento di una parte del reddito nazionale da parte dello Stato, per compiere le spese pubbliche necessarie, avviene mediante una attività finanziaria che dal lato della spesa significa erogazione di reddito per spese di consumo. Proprio per tale caratteristica della spesa pubblica era sufficiente stabilire la responsabilità del Ministro del dicastero che organizzava la spesa in quel determinato settore, il controllo di merito e delle direttive politiche esercitato dal Parlamento e il controllo finanziario esercitato dalla Corte dei conti, controllo che è appunto di legittimità, cioè esterno e contabile.

Giustamente anche la dottrina, dal punto di vista del diritto costituzionale e amministrativo, considerava e ancora oggi considera, la Corte dei conti come un organo che rientra nell'orbita del potere legislativo, assicurando essa, in virtù della delegazione dal Parlamento, la giusta applicazione delle leggi dello Stato. Il controllo così esercitato non può essere che di legittimità e di riscontro. Esso è certamente necessario ed ha ancor oggi una grande importanza ed offre al Parlamento un ricco materiale di giudizio nelle pregevoli relazioni. Non solo possono essere affidate anche particolari ispezioni.

DISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1957

Ma oggi la situazione è mutata, occorre qualche cosa di più. Anche qui so di non dire cose nuove.

La realtà della struttura economica moderna, la prassi e la concezione dell'attività finanziaria, sono oggi molto diverse. Riconosciuto lo squilibrio crescente dell'economia capitalistica nell'epoca del prevalente monopolio, e le conseguenze che questo squilibrio determina, particolarmente gravi nel fenomeno della disoccupazione ed in quello delle crisi economiche, l'intervento dello Stato nella vita economica è divenuto una necessità, una prassi quotidiana. Tale è stato chiaramente teorizzato e tutti conosciamo i nomi dei vari economisti che hanno scritto in materia. Quindi, l'attività finanziaria dello Stato non deve essere e non è più un'attività « neutrale » ma al contrario è diventata un'attività di intervento per accrescere la produzione del reddito nazionale, e come tale deve incidere nella produzione del reddito lordo, assorbendo quindi attraverso le « entrate » parte del reddito lordo stesso.

La spesa dello Stato non è più quindi semplice spesa di erogazione di redditi e di servizi, ma è anche una spesa per produzione di merci, di capitali, cioè di investimenti di capitali destinati a svolgere un'attività produttiva che può anche dare profitti anche se il profitto non ne sia lo scopo principale, oppure tale intervento può servire a creare la redditività di imprese private con premi o sussidi di varia forma, a sostenere un certo livello di consumi. Ciò significa che lo Stato attua oggi una gestione economica molto complessa, che ha conseguenze notevoli per la collettività, cioè per la produzione in generale, ma anche per il singolo cittadino, perchè procura determinati vantaggi a privati (si tratti di sussidi, di concessioni di vario tipo, a carattere economico) e oneri per altri. È proprio per questo motivo che l'articolo 23 della nostra Costituzione, parla di « oneri patrimoniali », quando stabilisce che nessun onere patrimoniale o personale può essere imposto se non per legge, ampliando le dizioni dello Statuto albertino e delle altre carte costituzionali. Effettivamente le conseguenze dell'attività economica dello Stato sui privati sono diventate assai ampie e non sono costituite dai soli tributi. Proprio per questo motivo non è più garanzia sufficiente la semplice

responsabilità del Ministro per quanto riguarda la direzione dell'attività economica nel settore a lui sottoposto; non basta il solo controllo della direttiva politica generale effettuato dal Parlamento, non basta il controllo contabile; occorre il controllo della gestione economica, un controllo di merito sulla gestione, non inteso questo in senso giuridico di legittimità (quale è il controllo affidato alla Corte dei conti) ma economico nel senso di una valutazione dei risultati economici della gestione.

Il collega Roda ci ha illustrato certi risultati economici di alcune assurde gestioni di società statali. Quale funzione di controllo ha potuto esercitare la Corte dei conti, quando i singoli atti delle gestioni risultavano legittimi in base agli atti costitutivi? La Corte ha potuto solo riferire al Parlamento, illustrando i risultati contabili, ma non ha potuto, per esempio, di per sè giungere alla soppressione degli enti inutili. (Interruzione del senatore Roda). È chiaro dunque che non è questo il controllo che si richiede sull'attività economica attuale dello Stato. Occorre qualche cosa di più.

Occorre certamente, prima di tutto, un coordinamento, al vertice, delle varie attività. Mi si dirà che finalmente è stato istituito il Ministero delle partecipazioni statali. Dico finalmente perchè di questo Ministero delle partecipazioni qualche traccia si trova già negli articoli della Costituzione, e specialmente là dove essa stabilisce che le attività economiche debbano essere regolate in base all'interesse generale.

Si è tardato molto per attuare questo sia pur vago precetto costituzionale. Il Parlamento ha ora la possibilità di giudicare e controllare nel suo insieme l'attività dello Stato in un vasto settore economico.

A questo proposito mi pare strano che questo disegno di legge, come anche la relazione del collega Trabucchi, ignorino l'avvenuta costituzione del Ministero delle partecipazioni statali. In fondo anche il solo controllo di legittimità esercitato dalla Corte dei conti non può ignorare l'esistenza di questo Ministero, senza contare che anche la maggiore o minore ampiezza di questo controllo di legittimità dipenderà da come sarà regolato, per esempio — ciò che ancora non sappiamo — il bilancio del Ministero delle partecipazioni statali e quali saranno i bilanci ad esso allegati. Questo credo sia un pro-

DISCUSSION

17 DICEMBRE 1957

blema ancora da risolvere, ma che certamente è molto importante per giudicare l'attività di questo Ministero e quindi l'attività dello Stato nel campo dell'intervento economico.

Inoltre, l'attività economica dello Stato non si esplica soltanto attraverso le direttive generali di questo o altro Ministero, ma anche e soprattutto con l'attività concreta di una serie di enti economici, i quali pertanto esigono necessariamente un controllo sostanziale sulla loro attività economica. Per questo controllo non basta certamente il Parlamento, il quale può conoscere e discutere di casi particolari solo quando gli vengono segnalati, ma occorre una serie di istituti che agiscano sistematicamente.

Il collega Roda ha giustamente detto — e questa è stata la preoccupazione anche della nostra Commissione — che si tratta di risolvere un duplice problema: lasciare a questi enti la capacità competitiva, in quanto essi si trovano ad agire nel mercato come enti privati; e non bisogna pertanto soffocarli con pastoie burocratiche e controlli che possono frenare o ritardare le rapide decisioni che sono indispensabili e d'altra parte esercitare un controllo sostanziale. È giusto cioè che il denaro della collettività, che viene speso nell'interesse della collettività stessa e quindi anche con sacrificio da parte dei cittadini, sia speso bene, secondo l'obiettivo per cui l'ente è stato creato: è necessario pertanto un controllo di merito.

Io credo, onorevoli colleghi — ed è per questo che ho preso la parola, non per fare l'elogio dell'intervento del collega Roda e della relazione del collega Trabucchi — credo che la soluzione di questo problema fondamentale stia nella creazione di una salda democrazia economica nel nostro Paese. Questo è il punto fondamentale. Allora ben venga anche il controllo di legittimità della Corte dei conti e per questo noi approviamo il disegno di legle che ci viene presentato oggi — ben venga il controllo contabile, il controllo formale esterno: ma senza il controllo circa la conduzione economica della gestione vera e propria non vi è possibilità di superare il dissidio che nasce dall'intervento dello Stato. Tale intervento è apportatore di una limitazione del'a libertà del cittadino, di oneri per il cittadino

ed esso ha la sua ragione di essere se è contemporaneamente apportatore di vantaggi, in quanto aumenta la produzione, cioè l'occupazione, il reddito nazionale, e venga attuato nell'interesse della maggioranza dei cittadini con l'obiettivo di liberarli dalla schiavitù del bisogno. La democrazia economica deve esprimersi con una serie di istituti che trovano la loro origine nella nostra Costituzione. E proprio qui devo ripetere che si è avuta una fretta relativa a presentare, anche se sono passati tanti anni, questo disegno di legge perchè esso non incide nella sostanza e perchè in fondo in fondo non era gradito neanche alla stessa Corte dei conti che deve esercitare il controllo, in quanto la carica di un lavoro eccessivo. Un controllo di questo tipo — ed il collega Roda lo ha accennato — è nella sostanza se non inutile certo insufficiente. Il collega Roda ha avuto la pazienza di rileggere le voluminose relazioni della Corte dei conti su fatti che risalgono ad anni ed anni fa; ma non è con la carta scritta che si può agire sulla concreta realtà conomica di ogni giorno e sulla gestione concreta dei singoli enti. Occorre agire nel momento e per far ciò occorre la partecipazione di tutta la collettività a questo controllo democratico, nelle forme rappresentative previste dalla Costituzione, occorre la partecipazione di tutti i cittadini che devono trarre beneficio da questa attività dello Stato.

Ed io voglio appunto ricordare che esiste un articolo della Costituzione che prevede per esempio l'istituzione dei consigli di gestione: una forma di partecipazione democratica di tutti i veri produttori, articoli 46 e 47 della Costituzione. E dato che abbiamo il piacere di vedere qui il Ministro delle partecipazioni, io credo che l'istituto dei consigli di gestione previsto dalla Costituzione, se è essenziale per la creazione di una democrazia economica che sia instaurato nell'impresa privata, ha maggiore facilità di instaurarsi nelle aziende statali e in esse non esprime quel contrasto di classe che può esprimere nelle imprese private. Lo onorevole Ministro, attuando un voto del Parlamento, ha deciso lo sganciamento delle aziende con partecipazione statale dalla Confindustria. È già questo un primo e grande importante atto di autonomia, che serve appunto ad esprimere la possibilità di un'azione econo-

DISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1957

mica autonoma da parte dello Stato, tale da incidere veramente sull'attività economica nazionale allo scopo di potenziare la produzione, il reddito e l'occupazione, Si faccia un passo avanti e si attui nelle aziende statali la partecipazione dei lavoratori alla gestione, forma di collaborazione democratica che non spezza la necessaria unità di direzione ma la potenzia.

# Presidenza del Vice Presidente DE PIETRO

(Segue PESENTI). Del resto anche negli esperimenti e nei progetti dei consigli di gestione, realizzatisi subito dopo la liberazione, nelle imprese capitalistiche private mai si è pensato di spezzare l'unità di direzione ma di immettere in questa i lavoratori. La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese statali sarà garanzia che le imprese dello Stato saranno gestite nell'interesse della collettività, in modo economico e democratico. Si potenziano tutte le forme di organizzazione democratica dei lavoratori: il sindacato in primo luogo.

Un controllo democratico sulla gestione economica può essere condotto — ed io credo che l'onorevole relatore Trabucchi sarà pienamente d'accordo — anche dai Comuni, dalle Provincie, dagli enti locali che hanno nel loro territorio una impresa a partecipazione stata le, e quindi possono seguirne la vita giorno per giorno. Noi abbiamo esempi di aziende in cui vi è stato un grande apporto statale e purtroppo hanno avuto una cattiva gestione ma non abbiamo esempi di intervento tempestivo da parte delle autorità locali. Basti pensare, per esempio, alle Cotoniere meridionali, alle quali si è provveduto quando oramai le cose erano giunte ad un punto tale che è stato necessario un nuovo e gravoso intervento finanziario da parte dello Stato.

Democrazia economica, intesa in senso economico come una gestione della cosa pubblica, nell'interesse della grande maggioranza della popolazione, richiede un controllo continuo da parte di tutti gli anelli che formano la democrazia, all'interno dell'azienda e all'esterno attraverso la partecipazione dei lavoratori alla gestione, attraverso i sindacati, attraverso gli enti locali, attraverso il Parlamento.

Anche al vertice, signor Ministro, io vorrei che fossero attuati organi di controllo democratico, che possano entrare nel merito della gestione. La responsabilità che ha il Ministro delle partecipazioni statali è enorme; io personalmente e certo molti colleghi siamo convinti che il Ministero delle partecipazioni è straordinariamente importante, perchè è quello che maggiormente può incidere sulla vita economica del Paese. Ma questa responsabilità crede appunto che sia troppo grande per un solo Ministro. Bisogna aver fede, come noi abbiamo, nella democrazia come forma di stimolo di tutte le iniziative individuali e collettive, ma anche chi questa fiducia non ha deve oggettivamente riconoscere che la responsabilità di una gestione di così vaste attività economiche deve essere necessariamente divisa. Del resto il Governo è organo esecutivo, la responsabilità ricade in primo luogo sul Parlamento, il quale deve creare dal suo seno forme approfondite di controllo.

Esistono già alcuni istituti parlamentari: vorrei accennare, ad esempio, alle commissioni parlamentari di vigilanza. Purtroppo queste istituzioni hanno funzionato fin'ora molto male. Io, per esempio, sono stato nominato nella Commissione di vigilanza della Banca l'Italia. So dove è la Banca d'Italia, come tutti gli altri, ma niente di più. Riceviamo, forse un giorno prima degli altri, quel rapporto annuale che poi viene pubblicato il giorno dopo e quindi è più facilmente leggibile stampato. Così anche altri colleghi sono nella Commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti o di altri enti. Si tratta di commissioni che sono sorte per fatti particolari, per scandali. Passato lo scandalo, sono rimaste le commissioni ma non hanno più lavorato. È evidente

612<sup>a</sup> SEDUTA DISCUSSIONI 17 DICEMBRE 1957

che non è in tal modo che si può assicurare un controllo effettivo della gestione degli enti economici statali. Certo ogni tanto può capitare, anche senza questo controllo, che, per esempio, il Governo si accorga dell'esistenza di quegli enti di cui citava alcuni nomi il collega Roda ed allora predisponga un bell'elenco e chieda la autorizzazione a sopprimerli perchè superflu. Ma è chiaro che questi enti pullulano di nuovo, perchè è molto comodo far parte dei consigli di amministrazione ed aver le relative prebende. Quindi non si deve dare un colpo di spugna ogni tanto, fare una pulizia generale a Pasqua, ma bisogna tener pulita la casa ogni giorno e controllare le varie gestioni, riconoscere quali enti hanno la loro ragione di essere e agiscono nella vita economica del Paese in modo benefico e quali no e sono da sopprimere.

Per esempio, perchè nel nostro Paese non esiste un Consiglio superiore del credito di cui facciano parte anche membri delegati dal Parlamento? Ed ancora: l'I.R.I. è sotto il controllo del Consiglio dei ministri, ha un presidente, un vice-presidente, che sono responsabili; ma perchè non vi è una commissione parlamentare di controllo? Un'altra cosa, tra lo altro, che sarebbe molto bene mettere in chiaro, è questa: quando io parlo di Commissioni parlamentari di vigilanza, penso sempre a commissari che abbiano una propria responsabilità, in senso specifico. come tempo fa il collega professor Jannaccone richiedeva intervenendo nel dikattito, nel senso cioè di subire le conseguenze della propria negligenza, dei propri errori. Se cicè, supponete, avvenisse uno scandalo alla Banca d'Italia, ove esiste una Commissione parlamente di vigilanza, della quale faccio parte anch'io, dovrebbero essere responsabili anche questi commissari parlamentari del danno che hanno arrecato non compiendo la loro funzione di vigilanza. Così dovrebbe essere per le Commissioni di cui parlo. Oggi i presidenti, i vice-presidenti, i commissari, se sbagliano, non fanno altro che lasciare un posto per prenderne un altro ugualmente o forse meglio retribuito.

Si tratta quindi di innovare realmente nella sostanza, creare dalla base al vertice una serie di organi democratici di controllo. Solo così il controllo di legittimità e contabile della Corte dei conti avrà il suo pieno significato e diventerà operante. E così diventerà operante anche la presente legge; altrimenti, come il collega Roda ha giustamente detto, essa rimarrà scritta ma non osservata nella sua sostanza.

Ho già detto che concordo, nei limiti del disegno di legge che ci è stato presentato, con quanto ha esposto il collega Roda e con quanto è contenuto nella relazione del collega Trabucchi. Però non mi è molto chiaro un punto, che vorrei vedere meglio illustrato. Vi è forse qualche contraddizione nello stesso disegno di legge, e io pongo tale discordanza in relazione con quanto ho detto poco fa riguardo al Ministero delle partecipazioni statali. Dovrà per esempio il bilancio dell'I.R.I. essere sottoposto al controllo di legittimità della Corte dei conti? Capisco che le holdings derivate dallo I.R.I., le singole aziende di cui l'I.R.I. ha il pacchetto azionario possono essere anche escluse da questo controllo particolare, ma l'I.R.I., di cui ogni tanto, anche se non con regolare periodicità, si deve aumentare il capitale e che rappresenta un nucleo fondamentale dell'attività economica dello Stato, dovrà o non dovrà essere sottoposta a controllo?

Io credo che la dizione dell'articolo 2 possa anche essere accolta nella sua forma attuale, stabilita dalla Commissione, se si saprà domani come sarà organizzato il bilancio del Ministero delle partecipazioni statali e quali bilanci allegati saranno stabiliti per legge, da presentare al Parlamento e da discutere punto per punto, quali enti cioè saranno sottoposti specificamente al controllo del Parlamento e della Corte dei conti. Cioè si dovrebbe limitare il controllo di legittimità solo ad alcuni bilanci fondamentali allegati al bilancio del Ministero delle partecipazioni statali. Deve comunque sempre rimanere la possibilità di so!toporre, con provvedimento a parte, il bilancio di altri enti al controllo di legittimità della Corte dei conti.

Ecco quindi un'obiezione specifica che io ho fatto all'articolo 2 del disegno di legge in esame. In conclusione, io vorrei dire che questo disegno di legge sarà approvato anche da noi, ed è bene che sia stato presentato e discusso. Però, piuttosto che cominciare dalla forma, io avrei preferito cominciare dalla sostanza: avrei preferito cioè che fossero stati

DISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1957

attuati — e per questo noi lottiamo — in primo luogo gli articoli 41, 43, 44 e 46 della Costituzione, che stabiliscono quelle riforme di struttura che creano l'ambiente economico e democratico sul quale può svilupparsi una nuova democrazia economica, salda base della democrazia politica e l'unica che possa veramente far sì che l'intervento dello Stato serva all'interesse di tutta la collettività, a sviluppare il reddito nazionale, ad eliminare la disoccupazione e non dia luogo invece alle perdite, ed anche purtroppo agli scandali, che noi abbiamo già conosciuto. (Vivi applausi dalla sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del disegno di legge in esame è rinviato ad altra seduta.

# Presentazione di disegno di legge

BO, Ministro delle partecipazioni statali. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BO, Ministro delle partecipazioni statali. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del ministro dell'interno, il disegno di legge: « Distribuzione di grano a categorie di bisognosi » (2333).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle partecipazioni statali della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Discussione dei disegni di legge: « Estensione del trattamento di riversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti » (2225); « Modificazioni alle norme per la concessione della pensione di riversibilità dell'Istituto nazionale di previdenza sociale » (1252), d'iniziativa dei sena-

tori Fiore ed altri; « Miglioramenti dei minimi di pensione, delle norme sulla riversibilità delle pensioni ed altre modifiche alla legge 4 aprile 1952, n. 218 » (1473), d'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Estensione del trattamento di riversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti»; « Modificazioni alle norme per la concessione della pensione di riversibilità dell'Istituto nazionale di previdenza sociale », di iniziativa dei senatori Fiore ed altri; « Miglioramenti dei minimi di pensione delle norme sulla riversibilità delle pensioni, ed altre modifiche alla legge 4 aprile 1952, numero 218 », di iniziativa dei senatori Bitossi ed altri.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Fiore. Ne ha facoltà.

FIORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, i problemi che riguardano le pensioni della Previdenza sociale sono problemi gravi ed angosciosi ed io sono d'avviso che, se non si riesce a dare loro una soluzione giusta ed umana, non sia serio parlare nel nostro Paese di democrazia e di libertà, perchè non si riesce a comprendere di quale libertà e di quale democrazia possiamo parlare quando milioni di vecchi lavoratori, che per 30, per 40 anni hanno dato tutta la loro attività, la loro intelligenza e la loro fatica per la costruzione dell'economia della Nazione e per il progresso del Paese, sono lasciati a languire nella miseria con pensioni di fame.

Il problema è veramente grave. Basti per questo citare un dato che ci è stato fornito anche dall'onorevole Ministro nel suo ultimo discorso al Senato, in occasione della discussione del bilancio del lavoro e della previdenza sociale, e dal senatore Pezzini, presidente della  $10^a$  Commissione e relatore di uno dei tre disegni di legge che sono oggi all'esame del Parlamento. Tanto l'onorevole Ministro che il senatore Pezzini hanno affer-

612° SEDUTA DISCUSSIONI 17 DICEMBRE 1957

mato che su oltre 3 milioni di pensionati della Previdenza sociale solamente 376.000 percepiscono pensioni che superano le 10.000 lire mensili, il che vuol dire che più di 2.600.000 pensionati della Previdenza sociale percepiscono pensioni che non superano le 10.000 lire. Ciò, evidentemente, non può essere attribuito alla cattiva volontà di lavorare degli operai, dei contadini e degli impiegati, ma deve essere attribuito, da un lato, alla grave crisi di disoccupazione che ha travagliato e travaglia il nestro Paese, alle massicce evasioni, come vedremo, dei datori di lavoro dai loro doveri previdenziali e, dall'altro lato, alla responsabilità dei Governi che da 10 anni si sono succeduti alla direzione della cosa pubblica, sia per il loro indirizzo economico e sia perchè hanno sempre costantemente, con volontà degna di migliore causa, sabotato ogni provvedimento serio che potesse riguardare la riforma della Previdenza sociale.

Dopo la Liberazione, la svalutazione della moneta tolse alle pensioni della Previdenza ogni consistenza. Furono anni drammatici per il nostro Paese e specie per la sua economia: 1944, 1945, 1946. Si provvide allora con mezzi eccezionali per vedere di sanare in qualche modo la triste situazione dei pensionati. Furono emanati dei provvedimenti, come quello del 1945, riguardante la istituzione del Fondo integrazione delle assicurazioni sociali e l'altro del 1947 riguardante il Fondo di solidarietà sociale. Ma il problema era così grave che, subito dopo la Liberazione, i lavoratori di tutte le tendenze posero come una delle più importanti e delle più gravi esigenze quella della riforma della Previdenza sociale.

Ricordo che quando l'Italia non era ancora tutta liberata, quando al di là della linea gotica vi erano i fascisti ed i nazisti, si riunì a Napoli il primo Congresso della Confederazione generale italiana del lavoro in cui confluivano i lavoratori di tutte le tendenze politiche. Ricordo che in quel Congresso il problema della Previdenza sociale venne affrontato con rara competenza e con animo aperto da Achille Grandi e da Giuseppe Di Vittorio, che gettarono le basi di quelle che dovevano poi essere le 88 mozioni della Commissione per la riforma della Previdenza sociale. Si impostò il problema come uno di quelli da risolvere immedia-

tamente dopo la Liberazione completa dell'Italia. Cosa è avvenuto dopo? Le organizzazioni
sindacali, per lenire la miseria dei pensionati
della Previdenza sociale, riuscirono ad ottenere
l'istituzione di quel Fondo di solidarietà sociale, compiendo un grande sacrificio, giacche
per la prima volta dopo l'abolizione (1946) dei
contributi a carico dei lavoratori, si accettava
che anche i lavoratori contribuissero alla costituzione del Fondo in parola.

Ebbene, solo nel 1947, e precisamente il 1 luglio, si insediò la richiesta Commissione per la riforma della Previdenza sociale, presieduta dall'onorevole D'Aragona e di cui faceva parte anche l'onorevole Rubinacci, che fu poi Ministro del lavoro. In quell'occasione l'onorevole De Gasperi, insediando la Commissione, ebbe a dire: « Quattro mesi sono stati fissati alla Commissione per ultimare il suo lavoro. È forse inutile avvertire che non sono previste proroghe dal legislatore. Quello che più conta è che non sarebbero viste volentieri dalle masse dei lavoratori che attendono una pronta riforma per un miglioramento delle loro condizioni di vita... Il Governo crede di aver aperto la strada verso una razionale sistemazione del sistema previdenziale. Tocca ora alla Commis sione il compito di sottoporre al legislatore le conclusioni orientatrici più razionali ».

Quattro luglio 1947. Ma la Commissione non terminò i suoi lavori nei 4 mesi successivi, li terminò invece, in parte almeno, il 18 marzo 1948. Ho detto in parte, perchè non erano ancora completamente elaborati i dati finanziari riguardanti le 88 mozioni. La Commissione tuttavia era stata sollecitata a presentare al più presto i risultati del proprio lavoro, perchè bisognava farne la consegna solenne all'allora Presidente del Consiglio, onorevole De Gasperi. E la consegna solenne avvenne il 2 aprile del 1948: data fatidica, che precedeva di 16 giorni le elezioni del 18 aprile!

L'onorevole Da Gasperi si congratulò del lavoro che si era compiuto e prese l'impegno che, subito dopo le elezioni, quelle 88 mozioni sarebbero state tradotte in provvedimenti legislativi e che si sarebbe data una sistemazione alla Previdenza sociale, sia dal punto di vista strutturale, sia dal punto di vista finanziario. Venne il 18 aprile, la Democrazia cristiana ottenne la maggioranza assoluta; l'onorevole De

DISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1957

Gasperi continuò ad essere Presidente del Consiglio: di riforma della Previdenza sociale, però, non si è più parlato.

Non se ne è parlato più da parte, naturalmente, del Governo e degli organi responsabili della maggioranza governativa, ma i lavoratori, la Federazione dei pensionati e la C.G.I.L. continuarono a battersi per i pensionati e per la riforma della Previdenza sociale. La lotta fu tanto intensificata che ad un certo momento, nel 1951, il Ministro del tempo, onorevole Rubinacci, presentò al Consiglio dei ministri un disegno di legge (quello che poi si trasformò nella legge n. 218).

Permettetemi però di ricordare che non è del tutto esatto che si dimenticarono completamente le 88 mozioni. Un timido tentativo — molto timido in verità — lo fece lo onorevole Fanfani nella sua qualità di Ministro del lavoro, quando presentò un disegno di legge che in parte si rifaceva all'orientamento delle 88 mozioni, pur proponendo, per quanto riguarda le pensioni, percentuali molto basse sui salari allora vigenti.

Ma la cosa importante consisteva nel fatto che si aboliva il conto individuale e si istituivano le pensioni su altra base. Senonchè, dopo pochi mesi, quel disegno di legge fu ritirato, sparì dalla circolazione e non se ne parlò più.

Nel 1951, quando l'allora ministro Rubinacci presentò al Consiglio dei ministri il disegno di legge che poi, approvato, diventò la legge n. 218, intervenne ancora l'onorevole Fanfani, che non era più membro del Governo, con un articolo sul settimanale « Oggi » pubblicato nel luglio dello stesso anno. Ricordate che nel 1951 ci sono stati due turni di elezioni amministrative: il primo turno è stato nel nord, il secondo nel centro-meridione d'Italia. E l'onorevole Fanfani scriveva: « Durante la campagna elettorale, governanti e oppositori hanno polemizzato anche in materia di pensioni previdenziali ed i secondi hanno abbastanza bene stimolato i pensionati a non fare buon viso al Governo che non si ricordava di loro. Finite le elezioni e venuta a conclusione la faccenda della scala mobile per gli statali, il Governo ha osservato che molto non poteva fare per gli statali dovendosi provvedere ai pensionati e così si è appreso che tornava sul tappeto il problema dell'aumento delle pensioni previdenziali, sia pure come ostacolo ad un'altra richiesta, quella degli statali. La manovra governativa poteva o doveva mettere in imbarazzo i sindacalisti, ma le federazioni delle diverse tendenze hanno contromanovrato proclamando un secondo sciopero degli statali per venerdì 22 giugno e una grande manifestazione dei pensionati per domenica 24 giugno. Il Governo ha scelto per sè la data di sabato 23 giugno ».

Infatti la nostra Federazione aveva indetto proprio per la domenica 24 giugno 1951 una manifestazione in tutte le città d'Italia, manifestazione che ebbe luogo. Il Governo scelse la via mediana, così come ebbe a rilevare l'onorevole Rubinacci, cioè il 23 giugno ed in quel'a data il Ministro presentava il disegno di legge di cui ho fatto cenno e che aveva per titolo: « Adequamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ». Ma l'onorevole Rubinacci correva troppo dando quel titolo ad un disegno di legge che nel contenuto era un po' misero. Nella relazione governativa si affermava che non era più possibile tenere esposti i pensionati ad una vita di stenti e di miseria e che attraverso quel disegno di legge si poneva su base organica e definitiva l'assetto delle pensioni della Previdenza sociale.

In verità però quel disegno di legge non soltanto non poneva su adeguate strutture l'assetto definitivo delle pensioni della Previdenza sociale, ma nemmeno toglieva i pensionati dalla miseria e dalla fame, se è vero, come è vero, che ancora oggi, pur dopo la lotta che abbiamo sostenuto nel 1952 ed i sensibili miglioramenti che abbiamo ottenuto sulle primitive proposte governative di quel disegno di legge, ben 2 milioni e 600.000 pensionati percepiscono pensioni inferiori a 10.000 lire e soltanto 376.000 percepiscono pensioni superiori alle 10.000 lire.

Non essendo sufficienti le pensioni erogate in seguito alla legge n. 218, si è continuata la lotta ed i pensionati si sono innanzi tutto battuti per far correggere quegli errori che si erano commessi nell'applicazione della legge; e voi ricordate la grande battaglia che abbiamo combattuto in tutto il Paese e nel Parlamento per quello che è passato alla cronaca delle grandi

DISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1957

battaglie parlamentari come l'errore dello I.N.P.S. e che fu sanato con la spesa dei 25 miliardi di cui si fa cenno nella relazione sul bilancio del Lavoro.

Abbiamo combattuto sin prima del 1952 per l'assistenza medico-farmaceutica e siamo riusciti ad ottenerla.

Però, onorevole Ministro — ed io sono costretto a ripetere quello che ho detto nella discussione sul bilancio del Lavoro —, è il solo caso quello dei pensionati della Previdenza sociale in cui lo Stato non interviene a contribuire alle spese per quest'assistenza.

Pochi minuti fa il collega Roda parlava delle 1.500 lire pro capite che si dànno per l'assistenza ai coltivatori diretti. I coltivatori diretti avevano diritto a questo riconoscimento, ma è fuor di dubbio che essi nella media, sono in condizioni migliori di coloro che percepiscono una pensione di 3.500 o di 5.000 lire al mese. Quindi lo Stato non ha dato e non dà un soldo per l'assistenza medico-farmaceutica ma, come ho detto in sede di bilancio del Lavoro, si nasconde dietro il paravento del Fondo adeguamento pensioni perchè le spese inerenti all'assistenza medico-farmaceutica le paga sì il Fondo adeguamento pensioni, ma le paga sulla parte che attiene ai versamenti dei lavoratori e dei datori di lavoro; mentre lo Stato contribuisce con il suo 25 per cento — e vedremo cosa è divenuto questo 25 per cento in questi ultimi due anni — esclusivamente per la parte che attiene all'onere delle pensioni. Perciò, onorevole Ministro, è veramente scandaloso che proprio ai più miseri, ai pensionati che hanno maggior bisogno, a coloro ai quali, come lei dice, bisogna dare un aumento a carattere assistenziale, lo Stato neghi il suo contributo per l'assistenza medico-farmaceutica.

GUI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ma l'assistenza c'è.

FIORE. C'è, onorevole Ministro, ma la pagano i pensionati ed i lavoratori. Lo Stato non c'entra. Anche gli artigiani ed i coltivatori diretti avrebbero avuto l'assistenza pagandosela da sè, ma per essi lo Stato è intervenuto con un suo contributo. Onorevole Ministro, durante la discussione sul bilancio del Lavoro l'ho pregata di rispondere ad una mia vecchia interpellanza

che riguarda l'erogazione dell'assistenza I.N.A.M. Io attendo ancora che lei si compiaccia di rispondermi. Come dicevo, i pensionati hanno lottato ed hanno lottato duramente per migliorare le loro condizioni.

Per l'errore dell'I.N.P.S. quanti rimbrotti, quante volte ci è stato detto che eravamo dei venditori di fumo, che facevamo osservazioni fuori luogo, ma dopo un anno e più di lotta siete stati costretti a riconoscere che avevamo ragione e si è riparato all'errore commesso. Dopo ci siamo preoccupati di porre davanti al Parlamento dei provvedimenti legislativi, perchè il Parlamento li esaminasse, pel miglioramento delle pensioni della Previdenza sociale e fra questi i due provvedimenti che sono allo ordine del giorno cioè quello per l'aumento dei minimi di pensione, di iniziativa del senatore Bitossi ed altri, ed il disegno di legge per la riversibilità della pensione ai superstiti dei pensionati e degli assicurati posti in quiescenza o deceduti prima del 1º gennaio 1945.

Onorevole Ministro, debbo ripeterle ancora che a me non pare serio nè corretto l'agire del Governo, perchè sono d'avviso che quando di fronte al Parlamento ci sono disegni di legge di iniziativa parlamentare, per il rispetto che si deve avere nei confronti del Parlamento, dovrebbero discutersi quei disegni di legge ed il Governo, come noi collaboriamo quando esso presenta un disegno di legge, dovrebbe limitarsi a fare le sue osservazioni critiche ed a presentare i suoi emendamenti. Non è prassi corretta che quando c'è un disegno di legge di iniziativa parlamentare, il Governo ne presenti un altro, per fare discutere il suo ed insabbiare il primo.

Esamineremo nel merito i due disegni di legge e vedremo la differenza che c'è, specie per quanto concerne la riversibilità, ma è proprio il sistema che deve essere cambiato, altrimenti aboliamo l'iniziativa parlamentare. E non mi venite a parlare dell'articolo 81: è evidente che quando il parlamentare presenta un disegno di legge non ha a sua disposizione tutti i dati per vedere come può essere meglio finanziato. Al Governo compete, discutendo il disegno di legge, di pronunciarsi sulla possibilità o non possibilità del finanziamento.

Quindi contro questo sistema, ormai invalso da alcuni anni a questa parte, credo che noi 612 SEDUTA DISCUSSIONI 17 DICEMBRE 1957

dobbiamo reagire. In questo caso voi dovrete discutere i nostri disegni di legge perchè abbiamo avuto l'accortezza di presentarli tanto al Senato quanto alla Camera. Infatti è avvenuto in altre occasioni che, se il disegno di legge di iniziativa parlamentare era presentato al Senato, il Governo presentava il suo alla Camera e viceversa, in modo da impedire la discussione abbinata.

Io porterò le mie critiche al disegno di legge presentato dal Governo per dimostrare che un modo solo c'è, se vogliamo veramente venire incontro ai pensionati, cioè ripiegare sui nostri disegni di legge. L'onorevole Gui è molto più modesto dell'onorevole Rubinacci e anche nel titolo del disegno di legge non ha adoperato parole pompose, ma attraverso le righe insinua qualcosa che peggiora la situazione normativa della legge 218 ed addirittura del decreto-legge numero 636 del 1939.

Riversibilità e miglioramento dei minimi di pensione. Guardiamo un po' la riversibilità. Lo onorevole Gui si trovava e trova in presenza di un preciso disegno di legge, che era stato presentato al Senato il 25 novembre 1955. Non so se in Aula vi siano dei membri della Commissione di finanze e tesoro.

Su questo disegno di legge: « Modificazione alle norme per la concessione della pensione di riversibilità dell'Istituto nazionale della previdenza sociale», la Commissione finanze e tesoro diede parere contrario, che il relatore, senatore Cesare Angelini, si compiace di riportare nella sua relazione: « La Commissione finanze e tesoro osserva che il presente disegno di legge comporterebbe un maggiore esborso finanziario da parte dell'Erario tramite il Fondo di adeguamento pensioni, ai sensi della legge 4 aprile 1952, n. 218. Tale onere che si può presumere ingente, non è precisato nel disegno di legge, che non adempie altresì al disposto dell'articolo 81 della Costituzione circa la copertura della spesa. Pertanto si esprime parere contrario al disegno di legge per la parte finanziaria».

Mi pare che i colleghi della Commissione finanze e tesoro siano stati poco diligenti perchè, se avessero letto il disegno di legge, si sarebbero accorti che l'onere derivante dalla sua applicazione è a carico del Fondo adeguamento pensioni e, se avessero un tantino indagato, come era loro dovere, si sarebbero accorti che, quando decidevano quel parere negativo, il Fondo aveva oltre 94 miliardi di avanzo, mentre l'onere per lo Stato era la quarta parte di 13-14 miliardi e non era difficile reperirli. Ma gli amici della Commissione finanze e tesoro non si sono poi accorti che ad un certo momento il Governo, a due riprese, ha stornato 92 miliardi dal Fondo adeguamento pensioni? Che giudizio hanno dato gli amici della Commissione finanze e tesoro, che si sono spaventati perchè non si sapeva come trovare 3 miliardi e mezzo per darli alle vedove ed agli orfani dei vecchi pensionati? Quando si è trattato, nel 1956-1957, di togliere 41 miliardi dal Fondo, e quindi praticamente ai pensionati, e quando nel 1957-58 si sono tolti altri 51 miliardi, sia l'onorevole Bertone sia gli altri commissari della maggioranza governativa della Commissione finanze e tesoro hanno approvato tanto la prima quanto la seconda volta. Hanno fatto, sì, delle timide riserve, ma hanno approvato e non hanno osservato che si trattava di un atto illecito, come di fatto era. Si sono invece spaventati per l'esborso di 3-4 miliardi!

La cosa era così pacchiana che, ad un certo momento, l'onorevole Pezzini, Presidente della X Commissione, l'onorevole Angelini e chi vi parla ci siamo recati dal presidente Bertone por vedere se era possibile varare il disegno di legge e trovare la copertura di comune accordo, indipendentemente dall'altro disegno di legge sull'aumento dei minimi di pensione.

Naturalmente, onorevole Ministro, lei avrebbe potuto servirsi del nostro disegno di legge e presentare su di esso i suoi emendamenti. Lei ad un certo momento, bonariamente, fa affermazioni di questo genere nella sua relazione. parlando della riversibilità: « Delle due situazioni residuate, superstiti assicurati e superstiti pensionati, si è ritenuto di prendere in considerazione soltanto quest'ultima e ciò per ovvii motivi di contenimento del nuovo onere posto a carico della collettività ». È evidente: quando si tratta di soldi per i pensionati, vi sono gli « ovvii » motivi che impediscono sempre di reperire queste somme; ormai ci siamo abituati, e veramente diventano « ovvii » questi motivi.

Ma c'è di più. Lei scrive: « Per i primi, il rapporto assicurativo si era ormai estinto, secon-

DISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1957

do la norma della vecchia legge, prima che il titolare avesse raggiunto il diritto alla pensione diretta ». Ora, onorevole Ministro, qui non andiamo d'accordo; questa sua affermazione vorrebbe avere un carattere giuridico, ma io dico che ha un carattere pseudo-giuridico, perchè è chiaro che il rapporto assicurativo non si estingue solamente con la morte dell'assicurato, ma si estingue anche quando il lavoratore cessa di lavorare, e quindi non si versano, nei suoi confronti, alla Previdenza sociale i contributi. Ma noi abbiamo pensionati i quali hanno cessato di lavorare a 56, 57 anni ed avendo già versato una massa contributiva che sorpassava il minimo per aver diritto a pensione, appena raggiunta l'età di 60 anni hanno avuto ed hanno la pensione.

Ma guardi, onorevole Ministro: non solo le. viene a peggiorare il disposto della legge n. 218, ma anche quello del vecchio decreto-legge del 1939. Io mi permetto di leggere — anche se lei lo conosce meglio di me - l'articolo 13 del decreto 14 aprile 1939: « Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempre che per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a), b) e c), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato la età di 15 anni... ». La legge n. 218 che cosa ha portato di nuovo nei confronti della riversibilità? Nella legge n. 218, all'articolo 4, viene riportato l'articolo 13 del decreto ora citato, però riferendosi ai punti a) e b) di quell'articolo. E questi punti a) e b) fissano come condizioni che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio dell'assicurazione e che risulti versato un importo di contributi non inferiore a quello indicato dall'articolo 11 per la categoria alla quale l'assicurato appartiene, cioè aver raggiunto il minimo di contribuzione richiesto.

Quindi, quando lei pone le sue condizioni, semora, per un momento, si voglia riferire solo agli assicurati morti prima del 1 gennaio 1945, ma pone in realtà una questione di carattere generale, peggiorando i disposti del decreto-legge del 1939 e della legge n. 218, perchè è chiaro che in tutti e due i provvedimenti le condizioni sono le stesse: che siano trascorsi cin-

que anni dalla data dell'assicurazione e che risulti versato un importo di contributi pari a quello stabilito per il diritto a pensione. Non ci sono altre condizioni.

Lei dice: il rapporto assicurativo è spezzato. Ma allora, non si dovrebbe dare più la pensione nemmeno a colui che a 57, 58 anni non lavora più ed aspetta due anni per avere il requisito dell'età e quindi la pensione, perchè anch'eg'li ha spezzato il rapporto assicurativo! È una tesi che non può reggersi, non solo giuridicamente, ma perchè viene a violare i disposti della leg ge n. 218 e del decreto-legge del 1939. È vero che lei potrebbe dire: una legge può abrogarne un'altra; ma noi siamo in campo di miglioramento e non di peggioramento della legislazione delle pensioni e se lei vuol introdurre norme peggiorative lo dica a chiare lettere.

GUI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Io dico che il rapporto assicurativo era estinto secondo le norme della vecchia legge, non secondo le norme delle leggi successive.

FIORE. Onorevole Ministro, le condizioni poste dalle due leggi sono: che si abbiano cinque anni di anzianità assicurativa e che si sia versato il minimo per avere il diritto alla pensione. Esistendo queste due condizioni i superstiti dell'assicurato deceduto prima del 1945 devono avere il diritto alla riversibilità della pensione.

Era più semplice quello che proponevo nel mio disegno di legge e se lei non vorrà ripiegare sul nostro disegno di legge sarà costretto a cambiare quelle norme perchè, ripeto, peggiorano le condizioni della riversibilità.

Per quanto riguarda i minimi, con il nostro disegno di legge avevamo preso una chiara posizione. Noi dicevamo e diciamo: i minimi hanno un valore anche sociale se hanno una certa consistenza e non se sono evanescenti. Esaminati i precedenti provvedimenti legislativi ne avevamo trevato uno che taglia la testa al toro. Prima della legge n. 218 vi erano « massimali » che davano la possibilità al figlio, che aveva a carico il genitore pensionato, di avere gli assegni familiari per il padre, e dare, allora a questi il diritto alla as-

DISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1957

sistenza medico-farmaceutica. Quei massimali erano di 7.000 e di 10.000 lire.

Entrata in vigore la legge n. 218, si è verificato che alcuni di questi pensionati, anzichè guadagnare dai miglioramenti della legge, avevano perduto, perchè da un canto avevano guadagnato qualche migliaio di lire sorpassando il limite di 7.000 lire, ma avevano perduto l'assistenza medico-farmaceutica e il figlio aveva perduto gli assegni familiari per il padre.

La nostra organizzazione pensionati, nel Paese e poi nel Parlamento, ha impostato il problema dicendo: bisogna aumentare i massimali per gli assegni familiari. Nel 1953 siame riusciti a portare i massimali da 7.000 a 10.000 e da 10.000 a 15.000 lire con decorrenza dal 1º gennaio 1952, cioè con la stessa decorrenza della legge n. 218. Quel provvedimento fu votato all'unanimità dalla 10° Commissione in sede deliberante. Il nostro ragionamento è quindi facile a comprendersi. Voi Governo e voi maggioranza parlamentare ritenete che con 10.000 lire il vecchio pensionato non sia in condizioni di sopperire ai suoi più ele mentari bisogni di vita e debba vivere a carico del figlio ed infatti date al figlio qualcosa per il padre, cioè gli assegni familiari. Come volete allora che un pensionato possa vivere con 3.500 oppure con 5.000 lire al mese? Dovete almeno elevare questi minimi, perchè queste pensioni abbiano una certa consistenza e possano chiamarsi pensioni e non sussidi, almeno a 10.000 lire mensili. Il costo della vita è aumentato, cnorevole Ministro, dal 1952 al 1957, e tutte le pensioni della Previdenza sono rimaste inalterate. Come si può rimanere indifferenti? Ci si accusa di essere agitatori di professione, ma siete voi che ci obbligate, in un certo senso ci provocate ad esserlo: i pensionati si trovano ad avere la stessa pensione del 1952, mentre il costo della vita è sensibilmente aumentato, e quindi il valore della pensio è diminuito. I pensionati sono stati anche da ciò costretti a porre il loro problema di aumento delle pensioni e a reclamare il congegno della scala mobile che può garantire loro, non già successivi aumenti di pensione, ma l'adeguamento di essa al reale costo della vita ed alla capacità di acquisto della moneta.

Quando io affermo che oggi le pensioni sono molto inferiori a quelle del 1952, dovete tenere presente l'entità delle pensioni stesse. Perdere 700 o 800 lire su una pensione di 50 mila dire ha un significato, ma perdere quella cifra su una pensione di 4.000 lire od anche di 8.000 mensili ha un significato completamente diverso. Per questa ragione invochiamo il congegno della scala mobile, il quale è tale che adegua immediatamente, per quanto è possibile, l'ammontare delle pensioni al costo della vita.

PEZZINI, relatore del disegno di legge nv<sub>i</sub>mero 2225. Bisogna fare anche la scala mobile dei contributi.

FIORE. Certamente, senatore Pezzini; e verrò anche all'onere finanziario (lei sa che sono abituato ad essere completo nell'esame dei problemi, e che conosco discretamente la materia).

Queste sono state le ragioni che ci hanno spinto a presentare quel nostro disegno di legge che si impernia sostanzialmente su due punti: aumento dei minimi a 10 mila lire, con un aumento scalare delle altre pensioni, e scala mobile. Il Governo ha presentato un altro disegno di legge quando, ripeto, avrebbe potuto limitarsi a proporre emendamenti. Questo altro disegno di legge tratta dei minimi, del lero aumento, e dell'aumento delle altre pensioni della Previdenza sociale.

Per i minimi di pensione, distingue due gruppi di pensionati, quelli di 60 anni e quelli di 65, conservando una suddivisione (fissata anche dalla legge n. 218), che nel nostro testo era stata ignorata. Perchè parlare di due minimi? Se è minimo l'uno non dovrebbe esserlo l'altro. Il minimo della pensione deve essere unico. Ma, a parte questo, quale è la consistenza di tali minimi? Attualmente vi è il minimo di 3.500 lire ed il minimo di 5.000 lire; l'uno verrebbe portato dal progetto governativo a 5.000 e l'altro a 7.000.

Ebbene, entrando nel merito, non è forse vero che le esigenze degli orfani o delle vedove a cui viene attribuito il primo minimo possono essere maggiori, e spesso lo sono, di quelle di chi ha sorpassato i 65 anni di età?

DISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1957

Ecco perchè, fra l'altro, non è concepibile che ci siano due minimi, ma è necessario stabilire un minimo unico.

Ma poi lei, onorevole Ministro, tende a far fare molti passi indietro e non uno soltanto come per la riversibilità; veramente, secondo me, si viene a violare la legge precedente e non a modificarla e migliorarla. Intanto lei dice che si dà un carattere assistenziale ai minimi, perchè il lavoratore, raggiunto il limite di età, non ha raggiunto però una massa contributiva tale da dargli diritto al minimo di pensione, onde lo Stato interviene, al di fuori del rapporto assicurativo, ad integrare la pensione fino a 5.000 o fino a 7.000 lire. Ma è necessario domandarci: c'è veramente questo carattere assistenziale o si tratta di carattere riparatorio?

E con i braccianti come la mettiamo, onorevole Ministro? I braccianti agricoli perchè non hanno raggiunto quel minimo, e quale possibilità hanno avuto di raggiungerlo? Come lei sa, i braccianti nel nostro Paese si dividono in quattro categorie: braccianti eccezionali, a cui sono attribuite 51 giornate lavorative; braccianti occasionali, 101 giornate lavorative; braccianti abituali 156 giornate lavorative; braccianti permanenti 201 giornate lavorative. Che cosa è avvenuto? Ve lo dico, onorevoli colleghi, con le parole dell'onorevole Rubinacci — così vi convincerete meglio — il quale, nella relazione al suo disegno di legge nel 1951 scriveva: «I ritocchi apportati alle suindicate misure vanno quindi, come è sembrato equo, prevalentemente a vantaggio delle vedove e degli orfani, nonchè in parte dei lavoratori agricoli, le cui pensioni sono in genere assai ridotte anche a causa delle vicende dell'assicurazione obbligatoria per la categoria che, affermata fin dal 1919, ha peraltro trovato una completa applicazione soltanto a seguito dell'adozione del sistema di riscossione dei contributi con procedura unificata e con l'intreduzione degli elenchi annuali degli aventi diritto ecc. ». Come vedete, l'onorevole Rubinacci, allora Ministro del lavoro, riconosceva attraverso un documento ufficiale che i braccianti agricoli erano stati danneggiati nel versamento dei contributi per la non applicazione delle leggi nei loro confronti. Infatti fino al

1930 nessun bracciante agricolo ha avuto accreditato un soldo; dal 1930 al 1940 per ben pochi i padroni hanno versato qualcosa. Nel 1952 io mi permisi di documentare al Senato come, in Sardegna, i braccianti eccezionali, anche nel decennio 1940-1950, non hanno avuto quasi mai accreditati dei contributi. Ed era evidente che così fosse, perchè fino al 1940 i padroni hanno evaso completamente o quasi il pagamento dei contributi, mentre dal 1940 in poi è stata la legge che ha impedito di accreditare i contributi dovuti a favore dei braccianti. Per convincersi di questo basta rileggere l'articolo 14 della legge del 1940 e la circolare emanata dall'Istituto della Previdenza sociale, circolare che, pur rispettando i limiti e le direttive della legge del 1940, dice (ne leggo solo la parte che interessa): « Se ad esempio in una provincia dopo esser state effettuate le operazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 la quota dei contributi rimasta disponibile per gli accreditamenti è di lire mille mentre il fabbisogno per l'accreditamento ai lavoratori stessi è di lire duemila, la percentuale di accreditamento sarà uguale al 50 per cento ».

Quindi quei poveri diavoli, pur avendo diritto ad avere accreditate duemila lire, se ne vedono accreditate mille; la circolare continua:

« Peraltro essendo l'ammontare dei contributi giornalieri fissato per legge e quindi immodificabile, l'accreditamento di una somma minore implicherà l'accreditamento di un corrispondente minor numero di contributi giornalieri. Così nell'esempio precedente sarà accreditato per ciascun lavoratore il 50 per cento del numero dei contributi risultante in suo favore dagli elenchi».

Quindi, dato che solo con la legge n. 218 fu approvato un nostro emendamento, sino al 1952 eravamo in questa situazione. Perciò dal 1920 al 1940 non si sono versati i contributi previdenziali stabiliti dalle leggi; dal 1940 al 1952 si sono versati nel modo indicato dalla circolare e quando il bracciante non raggiunge il minimo venite a parlarci di fabbisogno e di carattere assistenziale. Ma perchè volete dare questo carattere assistenziale?

E vi dirò di più: anche in base alla legge n. 218 del 1952, il bracciante eccezionale, dopo trent'anni e sette mesi di contribuzione sapete

DISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1957

che pensione avrà? Una pensione di 4.875 lire. E se considerate il bracciante occasionale vi accorgerete che deve versare i contributi per 22 anni ed un mese, per prendere una pensione di seimila lire! E questo se lavora sempre, perchè se soffre della disoccupazione non la raggiunge neanche. E mi parlate di carattere assistenziale! Ma se con le vostre leggi a quelli che lavorarono per 51 giornate, gliene avete accreditato 25, che colpa hanno i lavoratori?

E per i minimi di pensione ci sarebbe ancora in proposito da discutere ma lei, onorevole Ministro, a poco a poco, scivola sulle altre pensioni. Infatti quel carattere assistenziale, che l'onorevole Rubinacci chiamava carattere sociale, oltre che nei confronti dei minimi lei lo pone anche nei confronti delle altre pensioni della Previdenza; considera cioè l'aumento delle altre pensioni come avente un carattere assistenziale. Ma, onorevole Ministro, qua la cosa diventa grave. Si tratta di una questione di principio, di una questione molto seria. Nelle pensioni della previdenza sociale bisogna tener conto del rapporto contributo-prestazione. Per quanto riguarda i minimi, ho detto che i braccianti dovrebbero essere esclusi e dovrebbe trattarsi di un atto riparatore, ma per quanto riguarda invece le altre pensioni, evidentemente la questione non può assolutamente porsi come la pone lei. Non può essere un carattere assistenziale, perchè altrimenti la automaticità tra contributi versati e prestazione non resiste più.

Ma lei va più in là e non vuol dare nemmeno i minimi. Innanzitutto pone la condizione che il pensionato a cui dovrebbe essere concesso lo aumento da 3500 a 5000 lire non lavori più, il che è del tutto improbabile perchè non si può vivere con 5 mila lire al mese. In secondo luogo dice che l'aumento non va per tutti i minimi, ma per quei minimi che sono stati formati con versamenti di contributi dovuti a prestazioni di lavoro per conto di terzi. E i contributi figurativi a che cosa servono? Anche qua, onorevole Ministro, in contrasto col decreto legge del 4 ottobre 1935 n. 1827 peggiorate la situazione. Infatti l'articolo 136 di quel decreto-legge si riferisce ai contributi figurativi per gli anni di guerra 1915-18; l'articolo 56 dello stesso decreto-legge ai contributi figurativi relativi al periodo di servizio militare e poi l'articolo 4 della legge 218 ai contributi figurativi per i periodi di disoccupazione indennizzata, malattia ecc.: tutti questi provvedimenti considerano i contributi figurativi utili ai fini del diritto a pensione. È chiaro che questo suo articolo 5 peggiora la legislazione precedente e noi aspettavamo un miglioramento, non un peggioramento.

È vero che lei può dire: quanti sono questi lavoratori che possono usufruire della disoccupazione indennizzata? Ha perfettamente ragione, perchè su 2.171.000 disoccupati del 1956, solo il 14 per cento, cioè circa 300.000, ricevevano il sussidio di disoccupazione. Ma nella legge 218 questo principio è stato chiaramente affermato: il contributo versato per il periodo di disoccupazione indennizzata deve valere sia per aumentare la pensione, sia per il raggiungimento del periodo per avere diritto a pensione, così ripeto, come tutti gli altri contributi figurativi.

Ma lei modifica e peggiora ancora quando parla di più pensioni. Ma il regio decreto del 1939 e la legge 218, quando si riferivano a più pensioni, intendevano più pensioni che riguardavano sempre la Previdenza sociale. Lei, onorevole Ministro, mi esclude ora soltanto le pensioni di guerra. Con quale diritto? È evidente che si possono avere anche due pensioni per due lavori fatti in periodi differenti con un datore di lavoro, che potrebbe anche essere lo Stato, e con un datore di lavoro privato. Sono due cose differenti e naturalmente sono due pensioncine, non due grosse pensioni. Perchè si peggiorano le disposizioni precedenti, senza un elemento giustificativo?

Ma l'elemento giustificativo c'è: lei considera le pensioni della Previdenza a carattere assistenziale! Questo è il problema, la questione di fondo. Le pensioni mon sono misure di carattere assistenziale, le pensioni della Previdenza sociale rispondono al rapporto contributi-prestazioni.

Abbiamo parlato dei minimi ed abbiamo visto a che cosa si riducono nel suo disegno di legge. Non soltanto l'entità è irrisoria, ma si pongono condizioni tali per cui buona parte di coloro che oggi usufruiscono dei minimi, non usufruirebbero degli aumenti.

DISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1957

Per le altre pensioni si lavora sul moltiplicatore di 45 volte, ci si accorge che non risponde più e che dev'essere aumentato. Lo si porta quindi a 50 volte e cioè: l'11,10 per cento di aumento. Noi siamo di fronte a pensioni che sono state stabilite nel 1951; esse hanno perduto la loro capacità d'acquisto di circa il 15 per cento. Lei, quando porta il moltiplicatore da 45 a 50, non viene nemmeno a reintegrare la capacità d'acquisto perduta, mentre dovrebbe trattarsi di un aumento e non soltanto di ripristinare la capacità d'acquisto del 1952.

Noi riteniamo che anche per questo il nostro disegno di legge sia il più conforme alle necessità dei pensionati ed alla linea che sinora si è seguita, quando si sono esaminati i problemi della Previdenza sociale.

Passo a questioni di carattere meno importante, riservandomi quella dell'onere in ultimo.

Durante la discussione del bilancio del Lavoro, quando io le facevo osservare che per l'O.N.P.I. contribuisce con 10 lire al mese il pensionato e con 10 lire il Fondo adeguamento pensioni e che su quest'ultimo avrebbero dovuto spettare allo Stato due lire e cinquanta, e facevo il conto che, poichè negli ultimi anni il Governo ha ridotto il suo contributo prima di 41 miliardi e l'anno dopo di altri 51 miliardi, tale cifra si è ridotta a lire 1.20 ed a lire 1...

PEZZINI, relatore. Noi lo manteniamo debitore.

FIORE. Se lei ha una decina di milioni da prestarmi, io divento debitore suo; con la condizione che glieli restituirò quando potrò: intanto me ne servo!

# PEZZINI, relatore. Anche io!

FIORE. Comunque, arriveremo anche a quanto lei allude, onorevole Pezzini, perchè fra poco parlerò anche dell'onere; allora, l'onorevole Ministro, nel rispondere, disse: « Stia tranquillo il senatore Fiore, perchè stavolta lo Stato contribuirà », Sono andato a leggere il disegno di legge governativo e mi sono accorto che lo Stato non contribuisce affatto, nem-

meno per i 500 milioni che prende dal Fondo adeguamento pensioni. Aumenta la parte riguardante i pensionati, quella sì, per quanto a scalare, da lire 10 a 50 mensili, ma lo Stato non stanzia nulla come tale ma fa pagare tutto al Fondo adeguamento pensioni.

È il solito ragionamento governativo: sullo ammontare che verserà il Fondo ci sarà anche la quarta parte dello Stato, ma ho già dimostrato a quanto si è ridotta questa quarta parte da due anni in qua; il pensionato invece che pagava 10 lire, domani dovrebbe pagare 20 lire, ed il salario differito: praticamente il resto!

Ma la sua risposta, onorevole Ministro, l'assicurazione che lei aveva dato, voleva avere questo significato, od almeno doveva avere questo significato se voleva essere intelligibile: che cioè il Governo intervenisse a favore dell'O.N.P.I., nella stessa misura in cui interviene il pensionato. Ora, a voi fa troppo comodo, aumentare, per l'onere assistenziale, il contributo dei pensionati e praticamente estraniare il Governo; dico praticamente estraniare il Governo perchè il Governo c'entrerà per quel famoso quarto, con lo 0,25 per cento, sempre se non farà come negli ultimi due anni.

Nel suo disegno di legge, poi onorevole Ministro, non si parla di un grave problema che non porta finanziariamente grosse spese, ma fuor di dubbio è uno dei problemi più angosciosi, anche perchè il numero dei pensionati si aggira, credo, sui 269 mila o 270 mila: il problema cioè delle pensioni facoltative. Anche qui, siamo, onorevole Ministro, in una condizione strana: c'è un mio disegno di legge da parecchi anni; era stato posto in discussione alla 10° Commissione in sede deliberante. Intervenne l'onorevole Vigorelli, nella sua qualità di Ministro del lavoro, per dire pressapoco: « lo prego il senatore Fiore di acconsentire che si sospenda la discussione di questo disegno di legge, perchè tra poco io ne presenterò un altro concernente tutta la materia e che naturalmente non solo verrà a riparare alla situazione di cui si fa carico il suo disegno di legge, oncrevole Fiore, ma riguarderà tutto il problema delle pensioni facoltative ». Per tre volte — è vero, onorevole Pezzini? l'onorevole Vigorelli ha cantato lo stesso ritorDISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1957

nello per le facoltative; ma naturalmente noi non abbiamo mai visto, da parte del Governo, presentare un disegno di legge sulla materia. Ed ora ci accorgiamo che l'oncrevole Ministro Gui si è anche dimenticato di questo problema.

Io non pongo tutto il problema delle pensioni facoltative, ma pongo il problema della modifica dell'articolo 29 della legge n. 218; e quindi sono in carattere con il nostro disegno di legge, perchè nel nostro disegno di legge questo problema è trattato. Ed è trattato anche nel suo, perchè lei si rifà alla legge n. 218, per alcune modifiche.

L'articolo 29, in sostanza, cosa dispone? Che tutte le pensioni facoltative liquidate dopo la entrata in vigore della legge avranno la rivalutazione dei contributi in base ad una serie di coefficienti maggiorativi; mentre le pensioni facoltative che sono state liquidate prima dell'entrata in vigore non godono di questo beneficio e rimangono quello che erano nel 1951.

Non è giusto, non è umano che chi è andato in pensione prima dell'entrata in vigore di quella legge e chi è andato in pensione un mese dopo, con la stessa massa contributiva, con gli stessi anni di contribuzione, con la stessa età, abbiamo pensioni che differiscono sensibilmente. Noi vi diciamo che l'avticolo 29 nella sua prima parte deve valere per tutti, cioè che quei coefficienti devono applicarsi tanto alle pensioni liquidate prima che a quelle liquidate dopo l'entrata in vigore della legge n. 218. Questo dicevamo con il nostro disegno di legge ed ancora una volta chiediamo che si voti e si approvi il disegno di legge da noi presentato sull'aumento delle pensioni che, panoramicamente, considera tutte le questioni che riguardano i pensionati della Previdenza sociale.

Andiamo all'onere; questa è l'ultima parte del mio discorso.

Il disegno di legge governativo ci dice che l'onere sarà di 61 miliardi e 200 milioni; il senatore Pezzini nella sua relazione va un po' più in là. (Interruzione del senatore Pezzini). Comunque la questione che ci interessa è che lo onere si aggira sui 61 miliardi. Naturalmente it Governo ragiona: dove dobbiamo prendere questi denari? Quando si tratta dei pensionati è

un problema serio trovare dei fondi; toglierli ai pensionati è facile, ma darglieli è difficile. Ed allora ci si dice: noi Governo stabiliamo un determinato numero di miliardi, per il rimanente fabbisogno ricorriamo ad un gettito straordinario per due anni che ci verrà dato, da parte dei datori di lavoro, dall'1 per cento sul monte salari e da un trasferimento cha prenderemo dal Fondo tubercolotici e che passeremo ai pensionati della Previdenza sociale: 15 miliardi per due anni, cioè 30 miliardi. Finito il biennio faremo il provvedimento di riunificazione dei contributi. Il disegno di legge afferma dunque ufficialmente che dopo questo biennio si dovrà procedere alla riunificazione, ma, senatore Pezzini, è la solita storia. È quasi spassoso ricordare che un disegno di legge del senatore Bitossi, presentato nel luglio 1950, non venne discusso perchè il ministro del tempo, Rubinacci, venne in Commissione del lavoro a dirci: sospendete questo disegno di legge perchè ne presenterò uno più vasto e migliore. Quando nel 1951 feci delle osservazioni in proposito, l'onorevole Macrelli, che allora presiedeva la Commissione del lavoro, disse: è una prassi simpaticissima. È tanto simpatica che siamo al 1957, e di quel disegno di legge non abbiamo più sentito par-

Il ministro Gui ci dice oggi che fra due anni ne parleremo, ma dal 1950 ad oggi si potevan) migliorare anche le pensioni della Previdenza sociale se quella proposta di legge del senatore Bitossi fosse stata discussa ed approvata, magari con emendamenti. Riconoscete dunque che noi avevamo approntato uno strumento idoneo, fin dal 1950, per migliorare le pensioni della Previdenza sociale e per trovare i mezzi; voi non avete voluto, voi Governo e maggioranza parlamentare. Ora proponete di prelevare 30 miliardi destinati ai tubercolotici e trasferirei alla Previdenza sociale. Il senatore Pezzini assicura che si tratta di un trasferimento temporaneo e che i fondi torneranno alla loro primitiva destinazione. Onorevole Pezzini, la nostra esperienza in materia è amara.

Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la cosa è veramente grave, più grave di quanto voi forse non pensiate. Non è possibile che nel Parlamento italiano si consumi un delitto di

612° SEDUTA DISCUSSIONI 17 DICEMBRE 1957

questo genere: non è possibile che, ogni qual volta bisogna aiutare dei derelitti, si debba togliere qualche cosa ad altri derelitti, e che ogni volta che vi sono dei bisognosi, siano i poveri che debbano pagare. Non ci si può rivolgere ad altre fonti?

Onorevole Pezzini, ho con me tutti i resoconti stenografici delle discussioni svoltesi, nella decima Commissione, sul problema dei tubercolotici e sui disegni di legge dei senatori Angelilli e Barbareschi. Poichè il criterio adottato del prelevamento dei 15 o dei 30 miliardi è assai grave, e va al di là dell'entità stessa della cifra, permettetemi di rifarmi a questi precedenti.

I disegni di legge ricordati furono presentati nel 1954, e presi in esame nella seduta del 25 maggio 1955. Si nominò una Sottocommissione, composta dei senatori Spallicci, Barbareschi, Varaldo e Zucca. Il 23 luglio la Commissione esaminò lo stesso problema, e si decise di operare uno stralcio delle provvidenze a favore dei tubercolotici, dandone l'incarico relativo alla Sottocommissione predetta. Il 2 febbraio dell'anno successivo si raccomandò alla Commissione di contenere le proposte entro i limiti delle possibilità finanziarie. Finalmente il 27 aprile del 1956, in sede di Commissione del Lavoro, il Ministro del lavoro, onorevole Vigorelli, annunziò la presentazione del suo grande progetto sul quale svolse una relazione, ricordando come, in forza del primo comma dell'articolo 1, «l'assistenza contro la tubercolosi sarebbe stata estesa a tutti i cittadini italiani aventi stabile residenza nel territorio della Repubblica, in base ad una affermazione di ordine generale, rispondente ad una esigenza profonda, trattandosi di una malattia contagiosa che non può essere combattuta se non nei singoli che ne sono affetti ».

L'onorevole Vigorelli concluse pregando la Commissione di sospendere l'esame dei disegni di legge, tenendo presente il suo impegno di presentare quel grande progetto (di cui aveva dato le primizie alla Commissione: sembrava quasi di assistere alla posa della prima pietra di un'opera, che poi rimase però alla prima pietra) al Consiglio dei ministri e considerando che, in fondo, l'iter parlamen-

tare che avrebbe seguito quel provvedimento in processo di tempo, sarebbe stato sempre più breve di quello dei due disegni di legge in esame avanti la Commissione.

Di fronte a queste assicurazioni del Ministro del lavoro, l'esame dei due progetti venne sospeso. Ma il 4 luglio l'onorevole Vigorelli doveva intervenire nuovamente per chiedere un rinvio. Egli lo invocò con queste parole: «...d'altro canto, il ritardo nella presentazione del disegno di legge non mi preoccupa, perchè penso che la Commissione non potrebbe deliberare in una o due sedute; perciò, fin d'ora, la Commissione potrebbe prendere atto del progetto ministeriale, il quale nel frattempo sarebbe sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri. Questa contemporaneità di iter consentirà un maggior approfondimento ed una maggiore riflessione ». Un altro rinvio si stabilì nella seduta del 13 luglio, mentre nella seduta del 19 luglio 1956 si invitavano i commissari e la Sottocommissicne a perfezionare la ricerca dei dati presso il Ministero del lavoro. E il 14 novembre 1956 si ha la prima proposta stralcio, per la quale però si domanda ancora un rinvio da parte del Governo.

Finalmente si arriva all'ultimo stralcio per cui pareva che si fosse arrivati in porto. In quell'occasione l'enorevole Pezzini, nella sua qualità di Presidente della Commissione, affermava che già era qualcosa, meglio che niente, e che pertanto bisognava approvare il disegno di legge. E l'onorevole Vigorelli dichiarava testualmente: « In queste condizioni debbo dichiarare che, se la Commissione è disposta a votare lo schema che abbiamo sotto occhio, senza introdurre emendamenti, mi assumo la responsabilità personale, come Ministro del lavoro, di dichiararmi d'accordo, Pregherò poi i miei colleghi di Governo di voler perdonare questo mio arbitrio in vista del fine che mi ha indotto a compierlo. Se venissero però introdotti degli emendamenti al testo mi troverei in imbarazzo. Torno guindi a pregarvi di non insistere in questo senso perchè in tal caso non sarei in grado di prendere impegni ».

In sostanza fu tutta una farsa, onorevole Ministro, la quale però in pari tempo era una 612ª SEDUTA

DISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1957

tragedia per i poveri tubercolotici. Comunque quasi tutti, tranne noi di questa parte, naturalmente furono d'accordo. Il collega Monaldi ebbe a dire: « D'altra parte ho già avuto il piacere e la fortuna di porre qui i problemi fondamentali dei tubercolotici. Ciò che oggi noi facciamo non rappresenta che una piccola parte. Con questo disegno di legge ci limitiamo a ritoccare l'assistenza post-sanatoriale in senso passivo, cioè mediante sussidi ». Il collega Barbareschi, pur rammaricandosi dell'inadeguatezza dei fondi, dava anch'egli la sua adesione. E l'onorevole Angelilli, democristiano, uno dei presentatori del disegno di legge, dichiarava: « Comunque, date le dichiarazioni del Ministro e tenendo conto anche delle precisazioni fatte dal senatore Monaldi, approvo questo testo che rappresenta pur sempre qualcosa ». E l'onorevole Spallicci, relatore: « Prendiamo quello che abbiamo e non diciamo proprio che siamo presi per il collo. Abbiamo fatto in ogni modo un progresso che non potrà esserci tolto ».

A questo punto, onorevole Ministro, si può forse pensare che il disegno di legge sia stato approvato; ma non è stato così. Ad un certo mo mento interviene l'onorevole Sabatini, il quale, mella sua qualità di Sottosegretario, dice: « Debbo fare una comunicazione alla Commissione. Sono stato chiamato al telefono dal Presidente del Consiglio il quale mi ha incaricato di chiedere una sospensione della discussione ». Ed insiste: «Gli onorevoli senatori mi debbono scusare. Il Presidente del Consiglio mi ha comunicato che gli aveva telefonato il ministro Vigorelli, il quale aveva parlato con il Ministro del bilancio Zoli che ha chiesto un po' di tempo per esaminare meglio l'onere di questo provvedimento. Credo che questo contatto con l'onorevole Zoli potrà aversi lungo la giornata». E le assicuro, onorevole Ministro, che il disegno di legge era lo stralcio dello stralcio. (Interruzione del relatore senatore Pezzini). E voi l'avete ridotto allo stralcio dello stralcio. Ed ora volete portar via queste somme dalla Previdenza sociale. Ma io dichiaro fin da ora che i pensionati non accettano questo trasferimento di somme. Quei miliardi devono essere devoluti al miglioramento delle condizioni dei tubercolotici,

al miglioramento dei sussidi alle famiglie dei tubercolotici.

Ora mi si può dire: da dove possiamo prendere i soldi? Purtroppo anche lei, onorevole Pezzini, magari, *obtorto collo*, ha accettato questa situazione del trasferimento.

PEZZINI, relatore del disegno di legge numero 2225. Se può indicarmi un mezzo migliore...

FIORE. Lei è più colpevole di averlo accettato perchè conesceva tutta la questione.

PEZZINI, relatore del disegno di legge numero 2225. Ma la gestione dei tubercolotici può consentirci di fare quello che dobbiamo fare per loro ed anche per gli altri.

FIORE. Lei, quando si tolsero i 92 miliardi, si dolse ma aggiunse che le pensioni non sono state tuttavia diminuite. Ed ora ci si dice che non vengono peggiorate le condizioni dei tubercolotici!

PEZZINI, relatore del disegno di legge numero 2225. Non vengono peggiorate e abbiamo le condizioni per migliorarle.

FIORE. Ed io le do, onorevole Pezzini, il mezzo per far sì che ai tubercolotici rimangano i loro miliardi e per migliorare le pensioni della previdenza sociale. Voi dite che si tratta di 30 miliardi in due anni, poichè dopo il biennio cessa tanto questo trasferimento di somme quanto quell'1 per cento di cui ho detto prima. Si vedrà quello che avverrà con la unificazione dei contributi e si vedrà su quale piano potremo porre il problema.

Ma allora, onorevole Pezzini e onorevole Ministro, perchè non vi ricordate che ci sono 92 miliardi che sono stati tolti al Fondo adeguamento pensioni? Quando nella discussione dei bilanci finanziari abbiamo posto la questione, l'onorevole Zoli, pur negando a modo suo la illegittimità del trasferimento di somme, diceva che se la Previdenza sociale gli avesse richiesta quella somma avrebbe dovuto restituirgliela. Ed allora quale occasione più opportuna se non questa per restituire quei 92 miliardi? Onorevole Ministro, se togliamo a que-

DISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1957

sti 92 miliardi i 30 miliardi che lei intende prelevare dal Fondo tubercolotici, rimangono 62 miliardi per migliorare le condizioni delle pensioni nel biennio. Dopo vedremo.

Questo è quanto noi vi proponiamo, una questione che deve essere seriamente affrontata. L'onorevole Zoli come giustificò allora il prelievo di queste somme? Lo giustificò con le necessità del bilancio dello Stato. Ma è strano che tutte le volte che ci sono di queste necessità si vadano a toccare i fondi dei poveri, dei pensionati. Oggi lo Stato deve dare più di 26 miliardi ai pensionati della previdenza sociale e restituire quel che prima ha preso.

Anche lei, onorevole Ministro, è d'accordo che quei 92 miliardi devono essere restituiti. È necessario che così sia, perchè ogni pensionato riceva un effettivo miglioramento. È questo il momento in cui lo Stato deve fare onore ai suoi impegni. Onorevole Pezzini, noi proponiamo che questi 92 miliardi siano restituiti in questa occasione, perchè in questo modo non solo saniamo la posizione del Fondo tubercolotici, ma miglioriamo sensibilmente le pensioni della Previdenza sociale e daremo veramente un aumento che rappresenti qualche cosa.

Per questo siamo dell'avviso che la discussione, pur avvenendo sui tre disegni di legge, verta in ultimo su quello presentato da noi, che non solo è il più completo, ma il più organico, perchè tratta di tutte le questioni, mentre quello governativo alcune le sfiora soltanto.

Noi siamo d'avviso che questi disegni di legge, magari ad un certo momento unificati, siano approvati comunque prima delle feste natalizie e per questo non vorremmo che i pensionati fossero costretti a ricordare troppo le parcle dell'onorevole Zoli. Infatti l'onorevole Zoli nella discussione sui bilanci finanziari, pressato da noi che dicevamo che era illecito stornare, non versare al Fondo adeguamento pensioni quanto stabilito dall'articolo 16 della legge numero 218, ebbe a dire: « aumenteremo i minimi » e ad un'interruzione del senatore Valenzi rispose che l'aumento ci sarebbe stato anche in vista delle elezioni.

Non vorrei, per la dignità del Parlamento e nostra, che dal Senato uscisse un provvedimento di legge che desse il chilo di pasta o la bottiglia d'olio. Sia il provvedimento che usci-

rà dal Senato un provvedimento che porti ai pensionati della Previdenza sociale la buona novella per Natale, cioè che porti loro un aumento congruo, tale da poter dire che il Parlamento si è reso comprensivo interprete dei bisogni di questa massa di diseredati, di questi lavoratori che per tanti e tanti anni, dopo decenni di lavoro, hanno sofferto la fame. Ricordi, onorevole Ministro, che coloro che sono ai minimi di pensione sono quelli che hanno sofferto più disoccupazione. La disoccupazione è dunque sempre una maledizione: lo è quando si è giovani, perchè non si può portare ai propri bambini un pezzo di pane, lo è quando si è vecchi, perchè non si può raggiungere una pensione che dia la possibilità di sfamarsi. Facciamo che dal nostro Senato della Repubblica esca un disegno di legge che dia serenità e tranquillità a questi vecchi pensionati della Previdenza sociale. (Vivi applausi dalla sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

# Annunzio di deferimento di disegno di legge all'approvazione di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito il seguente disegno di legge all'esame ed all'approvazione:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Distribuzione di grano a categorie di bisognosi » (2333), previ pareri della 5ª e della 8ª Commissione.

# Per l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1124.

TIRABASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRABASSI. Chiedo che venga iscritto all'ordine del giorno il disegno di legge di iniziativa del senatore Lamberti n. 1124: « AsDISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1957

sunzione nei ruoli statali degli insegnanti delle scuole secondarie di enti pubblici, dichiarate soppresse per la loro sostituzione con analoghe scuole statali ».

PRESIDENTE. La Presidenza si riserva di decidere in merito.

### Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura della mozione pervenuta alla Presidenza.

# TOMÈ, Segretario:

Il Senato: ritenuta imminente da parte dei sei Governi firmatari dei trattati di Roma la scelta della sede delle istituzioni dell'Euratom e del Mercato comune, considerata l'opportunità che il più gran numero possibile di organizzazioni europee abbiano sede in uno stesso luogo per rinsaldare i loro legami, accrescere la loro efficacia e realizzare delle economie, nella convinzione che i Governi ed i popoli delle Comunità a sei sono risoluti a proseguire nella via dell'integrazione senza diminuire la possibilità della realizzazione di un'unione sempre più stretta con gli altri Stati dell'Europa occidentale, considerato che un organico raggruppamento delle organizzazioni europee a 7 (Unione europea Occidentale) a 15 (Consiglio di Europa) a 17 (O.E.C.E.), costituisce il mezzo pratico più efficace perchè non si produca una frattura tra le Comunità a sei e le organizzazioni europee più ampie,

invita il Governo a fare tutto quanto in suo potere: a) perchè siano concentrati in uno stesso luogo l'Assemblea parlamentare, gli Esecutivi e gli Organi intergovernativi delle tre Comunità europee esistenti (C.E.C.A., Comunità economica europea, Comunità europea dell'energia atomica); b) perchè sia prevista la concentrazione in questa stessa sede delle Assemblee parlamentari dell'Unione europea occidentale e del Consiglio d'Europa; c) perchè sia prevista in questa stessa sede la concentrazione degli altri organi intergovernativi già esistenti (Consiglio dei ministri dell'U.E.O., del Consiglio d'Europa, della

O.E.C.E.); d) per favorire una tempestiva fusione tra l'O.E.C.E. e il Consiglio d'Europa ottenendo, tra l'altro, che l'Assemblea consultiva divenga nel contempo l'Assemblea della O.E.C.E. (31).

SANTERO, BATTISTA, CESCHI, AMADEO, AZARA, CANEVARI, CINGOLANI, CADORNA, CARBONI, ZANOTTI
BIANCO, GALLETTO, JANNACCONE,
GERINI, NACUCCHI, CIASCA, GUARIGLIA, JANNUZZI, MASTROSIMONE, DE LUCA Carlo.

# Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

# TOMÈ, Segretario:

Ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile, per conoscere quale azione hanno svolto o intendono svolgere nei riguardi del Governo tunisino per il rilascio dei due motopescherecci Alfonsina e Centrina del compartimento marittimo di Porto Empedocle catturati da parte di una vedetta tunisina nella zona delle acque antistanti la costa della Tunisia.

L'interrogante chiede altresì di conoscere quale azione intende il Governo adottare perchè simili fatti, commessi molto spesso dalle autorità tunisine, abbiano una buona volta termine e la libera navigazione e pesca siano assicurate alle imbarcazioni peschereccie delle marinerie della costa occidentale della Sicilia (1275).

MOLINARI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga necessario provvedere rapidamente al rafforzamento degli argini a mare nella zona del Delta per evitare che ad ogni soffio di vento si verifichino mareggiate, alluvioni e conseguenti disastri, non potendosi attendere, per la salvezza di quelle zone, lavori di gran mole atti ad impedire per sempre che delle terre tanto feconde siano sommerse. Gli

DISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1957

interroganti rilevano che non può giustificare l'inadempienza di tali lavori il fenomeno del bradisismo, non ancora scientificamente dimostrato e che qualora lo fosse, costituirebbe una ragione di più per salvaguardare terra, uomini e cose (1276).

MERLIN Angelina, CERUTTI.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione, per conoscere quali misure intendono adottare per impedire che venga definitivamente chiusa la scuola Carpentieri e Meccanici di Pozzuoli, che in oltre 56 anni di vita ha educato tanti provetti maestri d'arte. Sembra che i vari Enti che provvedevano inizialmente ad aiutare il Comune nelle opere per il sostentamento della scuola, abbiano cessato man mano di versare i loro contributi.

E se non credono che sia il caso di approvare e realizzare il progetto da tempo sottoposto al Consorzio per l'istruzione tecnica di statalizzazione della scuola (già orale 1008) (3426).

VALENZI.

Al Ministro della marina mercantile, per conoscere quali provvedimenti intende prendere per porre rimedio alla grave situazione che si va sempre più determinando per il porto di Napoli. Infatti, la crisi del canale di Suez ha duramente colpito il nostro più grande porto meridionale, sia per la sensibile diminuzione dei traffici petroliferi, che costituiscono il maggiore tonnellaggio dei prodotti in importazione ed esportazione, sia per la soppressione dello scalo di Napoli deciso dalle Società di navigazione di Stato della Turchia, sia per la sospensione dell'approdo delle navi dell'« Orient-Line », sia per la preoccupazione che sollevano la sorte di diverse linee, come quelle per Bengasi, della « Tirrenia ». Quali risposte il Ministro intende dare alle richieste che il Comitato di difesa del porto di Napoli ha avuto occasione di avanzare, allo scopo di dare nell'attuale momento, un po' di respiro al grande scalo? (già orale n. 1009) (3427).

VALENZI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se è vero che nessuno dei sei capolavori della pittura italiana che sono stati distrutti nell'incendio sviluppatosi alla fine dello scorso anno nella sede della « Società per il restauro dei capolavori della pittura » di New York, tra i quali si trovava « La nascita di San Giovanni » del Tintoretto, era di appartenenza dello Stato o di privati cittadini italiani, e, in caso affermativo, si chiede di conoscere quando e come queste opere sono state trasferite in proprietà di collezionisti americani (già orale n. 1029) (3428).

VALENZI.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intende adottare per far cessare la vergognosa azione di ricatto e di discriminazione politica in atto contro gli operai della ditta De Lucia ad opera del Comando dell'aeroporto di Capodichino. L'impresa edile De Lucia che ha ottenuto un lotto di lavori per fabbricazione di civili abitazioni nel costruendo aeroporto di Licola (provincia di Napoli) è stata costretta, a diverse riprese, dal Comando di Capodichino, a licenziare alcuni suoi dipendenti senza nessun valido motivo, perchè sospetti di nutrire opinioni politiche contrarie all'attuale maggioranza governativa.

Si chiede di sapere che ha fatto e che cosa intende fare il Ministro perchè sia resa giustizia agli onesti lavoratori vittime dell'indegno sopruso e perchè il Comando di Capodichino sia energicamente richiamato al rispetto delle leggi della Repubblica italiana (già orale n. 1077) (3429).

VALENZI.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se è vero che, in data 20 febbraio 1957, è stato nominato Presidente dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza 612<sup>a</sup> SEDUTA DISCUSSIONI 17 DICEMBRE 1957

per i pittori e gli scultori, l'onorevole Leo Solari, senza attendere che i rappresentanti degli artisti nel Consiglio di amministrazione di detto Ente avessero il tempo di sottoporgli la rosa dei nomi di personalità che per prestigio e capacità davano le più larghe garanzie di poter contribuire efficacemente allo sviluppo ed al potenziamento dell'Ente, nonostante che questa procedura fosse stata suggerita dagli stessi rappresentanti del Ministero nel Consiglio di amministrazione; e per conoscere quali sono gli intendimenti del Ministro per dare all'Ente la possibilità e i mezzi finanziari onde assolvere adeguatamente ai compiti fissati dallo stesso statuto, in considerazione anche del fatto che il contributo attuale è irrisorio e viene corrisposto in base a norme che datano addirittura dal 1933 (già orale n. 1084) (3430).

VALENZI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere quali misure intende finalmente adottare per ricondurre il questore Marzano al rispetto della legge. Costui continuando nella sua attività illegale ha, giorni or sono, invaso alla testa di un gruppo di poliziotti le sale di pittura dell'Accademia di belle arti di Napoli per fermare, interrogare e diffidare un gruppo di giovani allievi che erano in agitazione a proposito di questioni inerenti all'attività stessa della scuola in campo artistico. Per gli stessi motivi si erano già avute delle clamorose dimissioni di noti maestri dell'Accademia. Il signor Marzano ha tentato di coprirsi con il pretesto di essere stato chiamato dal Presidente dell'Accademia, onorevole Notarianni. Ma questa assurda giustificazione è caduta dinanzi alle dichiarazioni rese alla stampa dall'onorevole Notarianni stesso secondo il quale egli non avrebbe chiamato il Questore che avrebbe dunque operato di sua esclusiva iniziativa.

Questa non è la prima volta che il questore Marzano interviene in questioni interne della scuola napoletana e costituisce un ennesimo anello che egli aggiunge alla lunga catena di abusi e di illegalismi da lui commessi in un breve volgere di tempo (già orale n. 1137) (3431).

VALENZI, PALERMO.

Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, per conoscere quali misure intendono adottare per porre rimedio alla ingiusta decurtazione operata sulle retribuzioni del personale tecnico e subalterno delle Università al quale, con circolare del 31 dicembre 1956 del Ministero della pubblica istruzione, n. 18766, sono stati tolti gli scatti quadriennali di stipendio in godimento e negati quelli biennali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1956, n. 19, assumendo che la Corte dei conti avrebbe espresso parere sfavorevole alla concessione; e per sapere perchè il Ministro della pubblica istruzione ha creduto di non dover chiedere il parere del Consiglio di Stato rivolgendosi invece verbalmente e non su di un fatto concreto, alla Corte dei conti che non è facultata a darlo.

Chiede inoltre di conoscere se nel prendere tale provvedimento si è tenuto conto che: 1) il personale tecnico e subalterno delle Università incaricato è statale a tutti gli effetti e non sui generis dal 1948; 2) è a carico del bilancio dello Stato; 3) ha diritto al passaggio nei ruoli organici o ruoli speciali transitori del Ministero della pubblica istruzione proprio per il servizio prestato in tale qualità; 4) ha ottenuto gli scatti quadriennali di stipendio avendo diritto al trattamento economico del personale non di ruolo di III e IV categoria, alla epoca comprensivo degli scatti periodici di stipendio, in base al decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172; 5) ha diritto — ora — agli scatti biennali in quanto non occorrono altre disposizioni legislative oltre quelle citate e contenute nel suddetto decreto-legge n. 1172; 6) ha diritto alla convalida della nomina rettoriale con la decorrenza stessa del decreto del Rettore e non dal 1956 il che, ovviamente, costituirebbe una remora al diritto acquisito solo per il ritardo degli organi burocratici; 7) è erronea, sommamente ingiusta ed illegittima la tesi del Ministero della pubblica istruzione (vedi lettera del 28 gennaio 1957, n. 23, Div. V Pos. 23C di protocollo diretta al Rettore dell'Università di Trieste), secondo la quale il personale tecnico e subalterno incaricato non può avere gli scatti biennali « anche perchè negandoli l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 19 al personale assistente non si potrebbe ammettere che si ri612ª SEDUTA

DISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1957

servi a tecnici e subalterni un trattamento migliore di quello per gli assistenti ».

L'interrogante chiede — infine — di conoscere se non ritengono indispensabile disporre per il proseguimento del pagamento delle retribuzioni in godimento al 30 giugno 1956 — giusto ultimo comma articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 19 — in attesa della definizione della questione onde placare il legittimo malumore del personale privato di otto-diecimila lire al mese e costretto ad insostenibile disagio (già orale numero 1172) (3432).

VALENZI.

Al Ministri dell'industria e del commercio e delle partecipazioni statali, per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per far giustizia e luce sulle torbide manovre della Direzione locale del più grande complesso siderurgico meridionale, l'Ilva di Bagnoli (Napoli), e per impedire che siano i dieci operai licenziati e le loro famiglie a pagare gli errori e le colpe degli altri (già orale n. 1214) (3433).

VALENZI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere se non crede sia finalmente tempo di indire le elezioni nel comune di Caivano (Napoli) il cui Consiglio comunale è stato sciolto nel giugno 1957 e di mettere un termine agli intrighi di alcuni gruppi locali che, dopo la nomina di un sub-commissario di loro parte politica, vorrebbero veder mantenuta per tempo indeterminato l'attuale amministrazione straordinaria (già orale n. 1224) (3434).

VALENZI.

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere quali provvedimenti intende adottare in seguito alla situazione verificatasi nell'espletamento del concorso a 138 posti di uditore giudiziario, per cui un gran numero di concorrenti, pur avendo riportato votazioni elevate, rischia di restare fuori della graduatoria dei vincitori.

In particolare se per ovviare al suddetto inconveniente che si verifica per la prima volta nella storia dei concorsi per la Magistratura, non ritenga opportuno promuovere un provvedimento per la nomina di tutti i concorrenti che hanno conseguito l'idoneità, in considerazione anche dei vantaggi che trarrebbe l'Amministrazione potendo disporre immediatamente di altri 130 uditori giudiziari, senza alcun aggravio di spesa e senza dovere attendere l'espletamento di altro concorso (3435).

MOLINARI.

Al Ministro del tesoro, per sapere a che punto si trova la liquidazione dovuta per danni di guerra (domanda n. 14672) presentata dal signor Baldazzi Rodolfo fu Teofilo.

Gli eredi, la moglie Liliana Marconi vedova Baldazzi ed i figli Carmela Baldazzi e Gastone Baldazzi, a mezzo raccomandata n. 0521 del 28 dicembre 1956, hanno presentato all'Intendenza di finanza di Roma tutti i documenti richiesti (3436).

GIACOMETTI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere come sia per giustizia applicabile il « chiarimento » diramato a suo tempo dal Ministero ai Provveditorati agli studi e secondo il quale, « data la particolare natura del rapporto di impiego», agli insegnanti di religione devono ritenersi applicabili in ogni caso soltanto le disposizioni contenute negli articoli 7 (primo, secondo e terzo comma), 8, 9, 10, 11, 12 (primo e secondo comma), 14, 15 e 24 della legge 19 marzo 1955, n. 160. Poichè in base a tali « chiarimenti », con la ritenuta inefficacia degli articoli dal 16 al 23 incluso (« Disciplina »), gli insegnanti di religione verrebbero sottratti al sindacato ed alle eventuali sanzioni del Capo d'istituto, si domanda quali poteri correttivi e punitivi resteranno al Capo d'istituto stesso nei confronti di insegnanti i quali, pur godendo un trattamento economico preferenziale, secondo il dettato dell'articolo 7 della legge 5 giugno 1930, n. 824, « hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, fanno parte del Corpo insegnante ed intervengono ad ogni adunanza collegiale di esso, plenaria o parziale ». In conseguenza, poichè in base ai «chiarimenti» in questione viene ne-

DISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1957

gata (e non si può comprendere per quale motivo nè con quale facoltà) l'applicabilità di un legittimo regime disciplinare a personale che presta servizio nelle scuole dello Stato ed è dallo Stato retribuito, mentre si ammettono valide nei suoi confronti le norme dell'articolo 7 (primo, secondo e terzo comma) della citata legge n. 160 concernenti « Obblighi -Incompatibilità - Note di qualifica », risulta evidente una enorme contraddizione logica e pragmatica (e si potrebbe aggiungere anche morale). L'interrogante perciò chiede se il Ministero non creda di rivedere i «chiarimenti » forniti procedendo ad una chiarificazione ulteriore che tenga conto di quanto rilevato nella presente interrogazione e delle precise disposizioni di legge che per effetto dei « chiarimenti » lamentati verrebbero invece applicate con discriminazione stabilita da circolari ministeriali ma niente affatto dalla legge stessa (3437).

BUSONI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere a quale punto si trovi la pratica di riversibilità di pensione, presentata da Alessandri Dirce fu Giuseppe vedova del mutilato di guerra Cattani Antonio fu Giosuè (già pensionato con libretto n. 1725673) con domanda in data 2 settembre 1957 con nota n. 268/sm. (3438).

BARDELLINI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere in base a quali poteri il Prefetto della provincia di Nuoro è intervenuto per impedire che avesse luogo una riunione di sindaci provocata ad iniziativa del sindaco di Bolotana. Detto sindaco in data 2 novembre 1957 aveva invitato i sindaci dei Comuni finitimi Lei, Silanus, Biroli, Macomer, Borore, Dualchi, Noragugume, Sindia, Suni, Tresnuraghes, Flussio, Sagama, Tinnura, Sennariolo e Bosa per discutere insieme iniziative da prendere in comune a causa della siccità di quel periodo, grave nel campo agricolo e zootecnico. L'interrogante

chiede altresì di conoscere quali disposizioni di legge impediscono a un sindaco di prendere simili iniziative. Il prefetto di Nuoro, con lettera in data 9 novembre, al sindacato di Bolotana, comunicata per conoscenza ai sindaci dei Comuni suddetti, faceva divieto a che la riunione avesse luogo. Chiede infine di conoscere se vorrà dare disposizioni al prefetto di Nuoro affinchè inconvenienti del genere non abbiano più a verificarsi (3439).

Lussu.

### Per lo svolgimento di due interrogazioni.

CERUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Insieme alla onorevole Merlin Angelina ho presentato un'interrogazione (numero 1276) per avere notizia dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle purtroppo ricorrenti tragiche inondazioni del Polesine. Vorrei pregare la Presidenza di interporre i suoi buoni uffici per ottenere dal Governo una sollecita risposta, perchè evidentemente l'interrogazione non avrebbe scopo se la risposta giungesse dopo le feste. Chiediamo quindi che in uno scorcio di seduta, domani o dopodomani, il Governo risponda.

CONDORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Circa un mese addietro ho presentato un'interrogazione alla Presidenza del Consiglio concernente la corsa automobilistica Catania-Etna (1192).

Prego la Presidenza di sollecitare la risposta.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà interprete presso il Governo del desiderio espresso dai senatori Cerutti e Condorelli. DISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1957

# Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 18 dicembre 1957.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 18 dicembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

- I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
  - 1. Estensione del trattamento di riversibilità ed altre provvidenze a favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (2225).

Fiore ed altri. — Modificazioni alle norme per la concessione della pensione di riversibilità dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (1252).

BITOSSI ed altri. — Miglioramenti dei minimi di pensione, delle norme sulla riversibilità delle pensioni, ed altre modifiche alla legge 4 aprile 1952, n. 218 (1473).

- 2. Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri (1688).
- 3. Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (97).

### II. Discussione dei disegni di legge:

- 1. Ratifica ed esecuzione dei Protocolli approvati a Montreal il 14 giugno 1954, con i quali vengono apportati alcuni emendamenti agli articoli 45, 48, 49 e 61 della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (1867) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- 2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia ed il Cile sul servizio militare, conclusa in Roma il 4 giugno 1956 (2000).

- 3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera relativa alla regolazione del lago di Lugano con Protocollo addizionale, conclusi a Lugano il 17 settembre 1955 (2193) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- 4. Approvazione ed esecuzione del Sesto Protocollo delle concessioni addizionali allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956 (2228) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- 5. CIASCA. Decentramento di uffici dal capoluogo a centri della Provincia (1202).
- 6. Deputati DI GIACOMO ed altri. Istituzione della provincia di Isernia (1902) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- 7. Magliano. Istituzione della provincia del « Basso Molise » (1898).
- 8. Deputati SEGNI e PINTUS. Istituzione della provincia di Oristano (1912) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- 9. CAPORALI. Istituzione della provincia di Lanciano (1451).
- 10. Tomè ed altri. Costituzione della provincia Destra Tagliamento con capoluogo Pordenone (1731).
- 11. LIBERALI ed altri. Istituzione della provincia del Friuli Occidentale con capoluogo Pordenone (1770).
- 12. CIASCA. Costituzione della provincia di Melfi (1896).
- 13. SALOMONE. Istituzione della provincia di Vibo Valentia (1913).
- 14. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. MAGLIANO. Scadenza del termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione (592-bis) (Approvato in prima deliberazione dal Senato il 25 luglio 1957 e in prima deliberazione dalla Camera dei deputati il 3 ottobre 1957).

DISCUSSIONI

17 DICEMBRE 1957

- 15. Modificazioni all'articolo 238 del Codice di procedura penale (1870) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- 16. Deputati PITZALIS e FRANCESCHINI Francesco. Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi (2112) (Approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati).
- 17. PALERMO ed altri. Trattamento di quiescenza e indennità di liquidazione a favore degli ufficiali di complemento e della riserva e sottufficiali non in carriera continuativa trattenuti in servizio volontariamente (378).
- 18. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).
- 19. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).
- 20. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).
- 21. TERRACINI ed altri. Pubblicazione integrale delle liste cosidette dell'OVRA (810-*Urgenza*).
- 22. BITOSSI ed altri. Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).
- 23. SPALLINO. Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, in materia di reati finanziari (1093).
  - 6º Elenco di petizioni (Doc. CXXV).
- 24. MERLIN Angelina. Norme in materia di sfratti (7).

- 25. Montagnani ed altri. Diminuzione dei fitti e regolamentazione degli sfratti (1232).
- 26. Deputato Moro. Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali o politiche (142) (Approvato dalla 6° Commissione permonente della Camera dei deputati).
- 27. Terracini ed altri. Disposizioni relative all'esercizio della funzione di assistente per coloro che in conformità dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, hanno conseguito il certificato di idoneità nell'arte odontotecnica (866).
- III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (254).

TERRACINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

La seduta è tolta (ore 20,20).

Dott. Alberto Alberti Direttore dell'Ufficio dei Resoconti